

## TORNATA DEL 4 GIUGNO 1874

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi.* = *Presentazione di schemi di legge sulla Sila della Calabria, per una convenzione colla città di Venezia, per lo stabilimento di magazzini generali e per modificazioni alla legge sui giurati* — *Avvertenze del presidente* — *Istanze dei deputati Alippi e Maldini.* = *Discussione dello schema di legge per una tassa sul traffico dei titoli di Borsa* — *Approvazione dell'articolo 1* — *Modificazioni al 2° del ministro per le finanze* — *Adesione del relatore Villa Pernice* — *Osservazioni dei deputati Borruso, Consiglio e Nicotera* — *Reiezione dell'emendamento del deputato Consiglio e approvazione degli articoli.* = *Approvazione dell'articolo del disegno di legge per una convenzione postale colla Francia.* = *Discussione del disegno di legge per norme circa la contabilità del Fondo per il culto* — *Istanze del deputato Sebastiani* — *Aggiunta del deputato Nervo* — *Opposizioni del ministro* — *Osservazioni dei deputati Maurogò nato e De Donno, relatore* — *Approvazione dell'articolo 1 emendato* — *Parlano sul 3° i deputati Nervo, Varè, Di Rudinì, il ministro e il relatore* — *È ammesso un voto motivato del deputato Puccioni, con soppressione dell'articolo 3, e approvazione degli altri.* = *Presentazione della relazione sullo schema di legge per modificazioni all'ordinamento dei giurati.* = *Osservazioni intorno al progetto per il bilancio passivo delle finanze dei deputati Maurogò nato, relatore, e Sella.* = *Approvazione degli articoli del progetto di legge pel bilancio generale e del capitolo 150 del bilancio della spesa delle finanze.* = *Deliberazione a squittinio segreto sul procedere alla discussione del disegno di legge circa modificazioni alla legge sull'ordinamento dei giurati* — *Il relatore Puccioni ne espone la relazione* — *Dopo osservazioni del deputato Varè sul progetto e del deputato De Blasio L. sull'articolo 5, con risposta del relatore, i cinquantun articoli sono approvati.* = *Interrogazione del deputato Ruspoli Emanuele intorno alle cappellanie laicali soppresse, e risposta del guardasigilli.* = *Dichiarazioni del ministro per la marineria intorno alla non approvazione dei progetti di legge da lui presentati* — *Spiegazioni del deputato De Luca Giuseppe.* = *Discorso di congedo del presidente.* = *Votazione e approvazione a squittinio segreto dei sette disegni di legge ultimamente discussi* — *La Camera, quando occorra, sarà convocata a domicilio.*

La seduta è aperta alle 2.

(Il segretario Massari dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.)

**MASSARI, segretario.** Leggo il sunto dell'unica petizione stata diretta alla Camera :

1005. Le deputazioni provinciali di Ancona, di Macerata, dell'Umbria, di Venezia e di Ascoli Piceno, in nome dei loro amministrati, nel rappresentare il modo con cui venne fin qui interpretata ed applicata la legge 3 luglio 1870, dando occasione ad un considerevole numero di questioni giudiziarie dannosissime agli interessi ed ai legittimi diritti dei patroni delle cappellanie laicali soppresse, implorano, a tutela dei medesimi, una declaratoria

della clausola riferibile all'adempimento dei pesi religiosi ed ecclesiastici.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Si dà comunicazione d'un elenco di omaggi.

**MASSARI, segretario.** Sono giunti alla Camera i seguenti omaggi:

Dal prefetto presidente della provincia di Alessandria — Atti di quel Consiglio provinciale per la sessione ordinaria dell'anno 1873, una copia ;

Dal signor A. Chevally sotto-prefetto di Cento — Alcune considerazioni sul progetto di legge forestale e sulla possibilità di coordinare il servizio

di custodia dei boschi con quello della polizia campestre e con altri servizi pubblici, copie 250;

Dal professore Eduardo Ardillo, direttore della regia scuola tecnica di Terranova (Sicilia) — Discorso in occasione del 25° anniversario dell'avvenimento al trono di S. M. il Re Vittorio Emanuele, copie 2;

Dal signor Filippo Lanciani, ingegnere capo di prima classe nel regio corpo del genio civile — Relazione alla Commissione pel miglioramento dei porti e lagune venete, copie 3;

Dallo stesso — Relazione sulla regolarizzazione del porto di Lido ed idrografia dei porti di Lido, Sant'Erasmus e tre porti allegata alla suddetta relazione, copie 3;

Dal signor Laura dottore Secondo, membro della facoltà medica della regia Università di Torino — Pazzia e legislazione (Parte prima), una copia.

**PRESIDENTE.** Hanno chiesto un congedo per affari privati: l'onorevole Luscia, di 20 giorni; l'onorevole Ceraolo-Garofalo, di 15; l'onorevole Carnielo, di 14; l'onorevole Degli Alessandri, di 10; gli onorevoli Gravina, Tocci, Arrigossi, Loro e Guarini, di 8; e l'onorevole Englen di 3. L'onorevole Podestà ne domanda uno di tre giorni per ragioni di pubblico servizio.

(Sono accordati.)

#### PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI LEGGE.

**PRESIDENTE.** L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

**MINGHETTI, presidente del Consiglio.** Non perchè io creda che questi progetti possano essere discussi, ma in omaggio al Senato, ho l'onore di presentare alla Camera il progetto sulla Sila della Calabria quale il Senato ha approvato, ed ho pure l'onore di presentare un progetto di legge per approvazione della convenzione col municipio di Venezia per lo stabilimento in quella città di magazzini generali. (V. Stampato n° 144-145)

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questi progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti.

**VIGLIANI, ministro di grazia e giustizia.** Con intendimento molto diverso da quello per cui è stata fatta la presentazione di due progetti di legge dall'onorevole presidente del Consiglio, ho l'onore di sottoporre alla Camera, per la seconda volta, il progetto di legge per modificazioni all'ordinamento dei giurati ed alla procedura nei giudizi avanti la Corte d'assise, che questa Camera ha già approvato, e che

è stato testè votato dal Senato con poche variazioni. (V. Stampato n° 50-B)

Tralascierò di dimostrare quanta sia l'importanza e l'urgenza di questo progetto, imperocchè voi ne siete convinti, avendolo lungamente e con grande cura esaminato e discusso.

Ora siamo ridotti a tali termini che, se veramente ci sta a cuore di procurare al paese questa riforma, importa di procedere con la massima celerità; epperò mi rivolgo alla Camera, e le faccio caldissima preghiera acciocchè le piaccia di deferire l'esame di questo progetto a quella stessa Commissione che già ebbe ad occuparsene, con incarico di volervi apportare il suo studio con la massima sollecitudine, ed in via veramente d'urgenza, procurando anche, se possibile, di presentare alla Camera nel corso di questa stessa seduta la sua relazione.

Quando ciò avvenga, la Camera vedrà quale sia il procedimento che le convenga adottare.

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo progetto di legge.

Debbo poi avvertire la Camera che questo progetto di legge è già stato comunicato alla Commissione, la quale ha avuto la bontà di riunirsi e di preparare la relazione che è già stampata, e che sarà distribuita fra breve.

Quando la relazione sarà distribuita, siccome quest'argomento non è all'ordine del giorno, la Camera sarà interrogata a deliberare a squittinio segreto se questo progetto, in conformità della proposta fatta dall'onorevole ministro guardasigilli, debba essere messo all'ordine del giorno oggi stesso; e se tre quarti della Camera delibereranno affermativamente, allora sarà aperta la discussione sul medesimo.

L'onorevole Alippi ha facoltà di parlare.

**ALIPPI.** Essendo stata già nominata la Commissione sul disegno di legge d'iniziativa parlamentare con il quale si propone un'aggiunta alla legge 25 giugno 1865, n° 2359, sull'espropriazione per causa di utilità pubblica, e potendo la relazione essere in pronto fra breve tempo, prego la Camera a concedere l'autorizzazione di presentarla alla Presidenza durante la proroga della Sessione, e di farla immediatamente stampare e distribuire.

Essendosi accordata un'eguale autorizzazione per altri disegni di legge, confido che anche la mia preghiera sarà favorevolmente accolta.

*Voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni, la proposta dell'onorevole Alippi s'intenderà approvata.

L'onorevole Maldini ha facoltà di parlare.

**MALDINI.** Io faccio la medesima proposta, che ha

fatta testè l'onorevole Alippi, circa la relazione sulla legge per la pesca.

La relazione sarà pronta forse fra pochi giorni, domando però in ogni caso che, durante le vacanze, dessa possa venir presentata alla Presidenza, perchè venga stampata e distribuita.

**PRESIDENTE.** Sta bene, anche la sua proposta s'intende approvata.

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA TASSA SUL TRAFFICO DEI TITOLI DI BORSA.**

(V. *Stampato* n° 29-E)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge che si riferisce alla tassa sul traffico dei titoli di Borsa.

Si dà lettura del progetto di legge.

(*Il segretario Massari procede a quella lettura.*)

L'onorevole ministro delle finanze accetta il progetto della Commissione?

**MINISTRO PER LE FINANZE.** L'accetto, ma mi riservo di fare all'articolo 2 una dichiarazione ed una riserva.

**PRESIDENTE.** La discussione generale è aperta su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, si passerà a quella degli articoli.

« Art. 1. Sono soggetti a tassa di bollo :

« La compra e vendita tanto a contanti, quanto a termine, ferma, a premio, o con riporto, ed ogni altro atto conforme alle consuetudini commerciali, di cui formino oggetto titoli di debito dello Stato, delle provincie, dei comuni e di altri corpi morali, di azioni, obbligazioni sociali, e in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero ;

« La compra e vendita a termine sulle merci e sulle derrate, contrattata in Borsa.

« Vanno esclusi dalla tassa i ricapiti di cambio. »  
(È approvato.)

« Art. 2. La tassa pei contratti a termine, menzionati nell'articolo precedente, si applicherà nella seguente misura :

« Quando il valore reale del titolo contrattato al corso di Borsa del giorno del contratto non ecceda lire 10,000, la tassa sarà di . . . . . L. 1  
da lire 10,001 a lire 20,000 . . . . . » 2  
» 20,001 » 50,000 . . . . . » 5  
» 50,001 » 100,000 . . . . . » 10  
» 100,001 » 150,000 . . . . . » 15  
e aumenterà nella stessa scala di 50,000 in 50,000 lire per le somme maggiori.

« Pei contratti a contanti la tassa sarà di un quarto della precedente. »

L'onorevole ministro per le finanze ha facoltà di parlare.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Come ebbi occasione di dire altra volta, questa tassa, per i suoi effetti finanziari è in gran parte congetturale, mancando affatto l'esperienza su cui poterci fondare. Ad ogni modo io credeva che la tassa quale era stata stabilita non fosse eccessiva ; ma la Commissione della Camera, ed in specie gli onorevoli Maurogònato e Villa-Pernice, che sono intelligentissimi della materia, e sui quali inoltre non possono, neppure involontariamente esercitare alcuna influenza considerazioni secondarie, perchè estranei a questi affari, insistevano nel dire che la tassa avrebbe reso molto di più (questa è la frase) se veniva ribassata.

La stessa opinione venne manifestata in Senato da uomini i quali si trovano nelle identiche condizioni di perfetta capacità e di perfetta indipendenza.

In presenza di ciò, e poichè io non ho una esperienza nè posso avere una convinzione personale, non ho che a piegare il capo davanti a queste autorità e accetto la modificazione proposta dalla Commissione.

Però non accetto una conseguenza che ne ha tratto la Commissione. Quando la tassa era di 20 centesimi, si diceva allora : pei contratti a contanti la tassa sarà di un quarto della precedente, e tutti furono d'accordo che a 5 centesimi non era eccessiva.

Ora, riducendo la tassa a 10 centesimi io credo che per i contratti a contanti deve ripristinarsi l'articolo ministeriale che stabiliva la metà della tassa.

Per conseguenza io accetto l'articolo della Commissione, quando la Commissione consenta a dire : *pei contratti a contanti la tassa sarà della metà della precedente.*

**VILLA-PERNICE, relatore.** Ringrazio l'onorevole ministro della sua condiscendenza ad accettare la proposta della Commissione ora riprodotta.

Quanto all'ultima sua dichiarazione, io debbo dire alla Camera che l'ultimo alinea deve appunto modificarsi nel senso desiderato dall'onorevole ministro delle finanze, e non fu che per errore di stampa indicato il *quarto* invece della *metà*. Per cui la Commissione accetta che si dica : « Per i contratti a contanti la tassa sarà ridotta alla metà della precedente. »

**MAUROGÒNATO.** Ringrazio l'onorevole ministro delle finanze delle sue cortesi parole e mi felicito della sua conversione. (*Si ride*)

Io sono sempre perfettamente convinto che questa tassa così moderata renderà di più che se fosse doppia, come colla precedente deliberazione della Camera era stato deciso.

**BORRUSO.** Io credo che l'onorevole ministro faccia male i suoi conti volendo rialzare la tassa delle operazioni in contanti.

**NICOTERRA.** Non la rialza.

**BORRUSO.** La rialza come è proposta dalla Commissione.

Io credo che è cosa facile il deludere il pagamento di questa tassa, e che l'unico mezzo di indurre i contribuenti a pagarla è di metterla nelle proporzioni le più miti.

Come volete che due individui i quali si scambiano, manualmente un titolo di rendita od una somma di danaro, vadano a pagare una tassa allo Stato per una operazione che non lascia di sè nessuna traccia? Questo è un volere obbligare gli uomini ad una virtù superiore alla natura umana.

Dunque, quale può essere il mezzo di indurre i cittadini a pagare questa tassa? Che essa sia così minima, che uno dica: la pago perchè trattandosi, per esempio, di 50 centesimi, non è il caso di sottrarsi; ma se si deve pagare una lira, allora ci si comincia a pensare.

Per cui io ritengo che la tassa renderà di più se si lascia come era proposta dalla Commissione, cioè ad un quarto pei contratti a termine, anzichè se si eleva al doppio, cioè alla metà.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** L'onorevole Borruso mi conferma la verità del proverbio francese « L'appétit vient en mangeant, » ma io non sono disposto a seguirlo fino a questo punto. Qui la tassa è ridotta a così minime proporzioni che io non posso dissimularmi che verrà giorno in cui se la tassa fruttasse dovrà essere rialzata. Ma adesso non è tempo di parlare di ciò; fermiamoci a questo punto.

**CONSIGLIO.** Io veramente volevo proporre la soppressione della tassa sui contratti di vendita a contanti, perchè sono sicuro che non daranno nessun reddito allo Stato; ma come nella Camera non se ne voleva parlare, tacevo io pure, tanto più perchè considerava che la tassa ridotta a due centesimi e mezzo non era molto grave. Ora però vedo che l'onorevole ministro delle finanze viene ad aggravare la tassa e la porta al doppio...

*Voci.* No! no! Sono cinque centesimi.

**CONSIGLIO.** Certo, è sempre il doppio di quello che voleva prima la Commissione. Io dico che bisogna ridurre la tassa al disotto di quello che vuole il ministro e faccio qui una considerazione. Votando questa tassa sui contratti a contanti, sapete a chi

l'imponete? L'imponete non al pubblico il quale continuerà a fare i contratti a contanti, ma agli agenti di cambio i quali debbono registrare i contratti che si fanno in contanti. Quando c'è una tassa è naturale che gli speculatori i quali contrattano per contanti non vadano più dagli agenti di cambio, perchè, solo quando si contratterebbe per mezzo di agenti di cambio, si pagherebbe la tassa. Allora i contraenti potranno continuare a trattare direttamente tra di loro senza pagare la tassa. Quindi a che cosa si riduce questo? Ad impedire che gli agenti di cambio, i quali in oggi sono gravati da molte tasse e devono dare una cauzione, facciano queste operazioni. Ecco perchè io desidero che la tassa sia la metà di quello che propone adesso l'onorevole ministro delle finanze.

**VILLA-PERNICE, relatore.** Io sono obbligato a rettificare quanto ha detto testè l'onorevole Borruso. Egli è stato tratto in errore dalla compilazione del progetto come venne presentato alla Camera; la Giunta non aveva l'intenzione di ridurre al quarto la tassa, ma di ripristinare completamente la sua prima proposta, come risulta dallo stampato distribuito allora; c'era questa precisa aggiunta:

« Pei contratti a contanti si applicherà la stessa tassa diminuita della metà. »

Dunque è stato per un semplice errore di stampa che venne conservato il quarto, errore cagionato da ciò che, essendo stata raddoppiata la tassa pei contratti a termine, il ministro delle finanze si era contentato di mantenerla nella stessa misura di cinque centesimi pei contratti a contanti, che equivaleva appunto al quarto della tassa suddetta.

Dunque la Commissione è completamente d'accordo coll'onorevole ministro delle finanze nel proporre che per contratti a contanti si adotti la misura della metà, come già aveva antecedentemente proposto nella prima discussione del progetto di legge.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io mantengo fermo; ma non posso a meno di considerare che neppure per la tassa sui titoli di Borsa, neppure per i cinque centesimi sopra mille lire, l'onorevole Consiglio mi vuol seguire.

**CONSIGLIO.** Non è che io non voglia seguire l'onorevole ministro; io ben lo vorrei qualora la tassa si pagasse, ma per persuadere l'onorevole ministro che questa tassa non si pagherà, io devo ricordare alla Camera la tassa che noi abbiamo imposta sui titoli esteri che si negoziano nelle nostre Borse. Per questi titoli sarebbe più facile di verificare, perchè ci deve essere il bollo, e i non bollati andrebbero soggetti alla tassa ed alla multa.

Ora, io domando all'onorevole ministro : quanto c'è entrato nelle casse delle finanze per questa tassa ? Se ce n'è entrato al principio, sapete voi perchè ? Perchè gli speculatori che l'importavano, per poter accreditare questi titoli nelle Borse, dovettero farne negoziare dagli agenti di cambio, e quindi fu pagata la tassa ; per questo parmi titolo importante ; ma l'incasso fu ben poca cosa, perchè dopo non si è pagato più tassa per nessun titolo estero, quantunque il numero e le negoziazioni vadano sempre crescendo.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io debbo dire il contrario ; a Napoli, dove l'onorevole Consiglio dovrebbe avere maggior pratica, questa tassa è stata applicata, per quanto era possibile, sui titoli tunisini, egiziani e turchi, e ne abbiamo avuto dei forti proventi.

**PRESIDENTE.** Onorevole Di Blasio, ha facoltà di parlare.

**DI BLASIO.** Dopo le spiegazioni date dall'onorevole Villa-Pernice, io trovo inutile aggiungere alcune parole sull'articolo in questione.

*Voci.* Ai voti ! ai voti !

**PRESIDENTE.** « Art. 2. La tassa pei contratti a termine menzionati nell'articolo precedente si applicherà nella seguente misura :

« Quando il valore reale del titolo contrattato al corso di Borsa del giorno del contratto non ecceda  
 lire 10,000, la tassa sarà di . . . . . L. 1  
 da lire 10,001 a lire 20,000 . . . . . » 2  
 » 20,001 » 50,000 . . . . . » 5  
 » 50,001 » 100,000 . . . . . » 10  
 » 100,001 » 150,000 . . . . . » 15  
 e aumenterà nella stessa scala di 50,000 in 50,000 lire per le somme maggiori.

« Pei contratti a contanti la tassa sarà ridotta alla metà della precedente. »

**CONSIGLIO.** Io ho fatto la proposta di ridurre a un quarto la tassa.

**NICOTERA.** Vorrei fare osservare agli onorevoli Consiglio e Borruso che ciò che essi propongono non ha quell'importanza che immaginano in quanto alla tassa. Io ritengo che questa tassa si riscuoterà e la ragione è semplicissima. Questa tassa serve a garantire i compratori. Chi compra ora dei titoli di rendita o altri valori al latore, non ha verun documento per dimostrare che quel titolo lo ha comprato dal tale o tal altro privato o mediatore di Borsa, e se questo titolo fosse stato rubato, e si riconoscesse falso, mancherebbe la prova della sua provenienza.

Pagando la tassa di 5 centesimi, tassa assolutamente mite, si ottiene questa importante garanzia.

I banchieri e gli agenti di cambio di Napoli si sono giustamente commossi per la prima proposta del Ministero, ma quando la Commissione ha ridotta la tassa a 10 ed a 5 centesimi, essi si sono dichiarati soddisfatti, e trovano che vale la pena di pagare 5 centesimi per avere un documento che prova la provenienza del titolo che si acquista.

Prego quindi i miei amici, Consiglio e Borruso, a non insistere : è una questione che potrebbe avere l'apparenza più di un'opposizione sistematica, che di un utile reale pei contribuenti.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Consiglio insiste ?

**CONSIGLIO.** Sì, signore, insisto.

**PRESIDENTE.** Domando se la proposta dell'onorevole Consiglio è appoggiata.

(È appoggiata, ma poscia respinta.)

Metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato, come lo sono pure i seguenti :)

« Art. 3. I contratti a termine dovranno sempre stipularsi col ministero del pubblico mediatore.

« I contratti a contanti potranno conchiudersi anche direttamente fra i contraenti.

« Tanto per gli uni, quanto per gli altri, si adopereranno foglietti o libretti bollati, posti in vendita dall'amministrazione finanziaria, secondo le norme che saranno prescritte in un regolamento da approvarsi con decreto reale.

« Il regolamento stabilirà anche i modi per esercitare la vigilanza nelle Borse per l'esecuzione della presente legge.

« Art. 4. I contratti a termine contemplati dalla presente legge non produrranno alcun effetto legale, quando non siano stati fatti nella forma stabilita dall'articolo 3.

« Ai contratti a termine, di che nell'articolo 1 della presente legge, stipulati nelle forme dalla medesima stabilite, è concessa l'azione in giudizio, anche quando abbiano per oggetto il solo pagamento delle differenze.

« La tassa dovrà sempre misurarsi dal prezzo del titolo contrattato.

« I contratti nei quali siasi fatto uso di un bollo insufficiente avranno effetto legale limitatamente alla somma massima, a cui corrisponda, a termini dell'articolo 2, il bollo adoperato.

« Art. 5. Le infrazioni alla presente legge commesse dai pubblici mediatori saranno punite con multa estendibile a lire 3000, salve le maggiori pene incorse a tenore delle leggi penali generali.

« In caso di recidiva i pubblici mediatori incorreranno inoltre nella sospensione da tre a sei mesi, e nel caso di seconda recidiva nella interdizione dal loro ufficio.

« Saranno puniti con multa estendibile a lire 1000 i contraenti, quando nei contratti a contanti, conchiusi direttamente fra loro ai sensi dell'articolo 3, non abbiano fatto uso dei biglietti bollati.

« Art. 6. La presente legge andrà in vigore nel giorno che sarà fissato con decreto reale. »

Si procederà fra breve alla votazione a scrutinio segreto su questo progetto di legge.

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA CONVENZIONE POSTALE ADDIZIONALE COLLA FRANCIA.**

(V. Stampato n° 142)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per una convenzione postale addizionale colla Francia.

Do lettura del progetto di legge :

« *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione postale addizionale fra l'Italia e la Francia, firmata a Parigi il 15 maggio 1874, e le cui ratificazioni furono ivi scambiate il... »

La Camera ha sott'occhio questa convenzione, per cui è inutile che ne dia lettura.

Pongo ai voti quest'articolo.

(La Camera approva.)

Si procederà fra poco alla votazione per scrutinio segreto pure su questo progetto di legge.

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RIFLETTEnte LE NORME PER LA CONTABILITÀ DEL FONDO DEL CULTO.**

(V. Stampato n° 132)

**PRESIDENTE.** Ora viene in discussione il disegno di legge: Norme per la contabilità del Fondo del culto.

Si dà lettura di questo disegno di legge.

(Il segretario Massari procede alla lettura.)

Onorevole ministro, accetta il progetto della Commissione ?

**VIGLIANI, ministro di grazia e giustizia.** Lo accetto, riservandomi di fare qualche osservazione nel corso della discussione.

**PRESIDENTE.** La Commissione propone una modificazione all'articolo 1.

**DE DONNO, relatore.** La Commissione propone una aggiunta.

**PRESIDENTE.** Leggo l'articolo :

« Art. 1. L'amministrazione del Fondo pel culto, continuando a restare separata dalle amministrazioni dello Stato, giusta la sua istituzione, e sotto

la dipendenza del ministro dei culti, è soggetta alle disposizioni della legge 22 aprile 1869, n° 5026, eccettuate quelle relative all'ingerenza della ragioneria generale dello Stato, e alla formazione ed approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, alla tenuta dei registri delle spese fisse, alla ammissione a pagamento dei mandati ed alla vigilanza sulle entrate per parte della direzione generale del Tesoro. »

L'onorevole Sebastiani ha facoltà di parlare.

**SEBASTIANI.** Dirò pochissime parole in materia che si attiene alla legge che si deve discutere, e che io accetto ben volentieri, come quella che stabilisce norme sicure circa la contabilità del Fondo per il culto.

Tanto dalla destra che dalla sinistra parecchie volte si sono mosse rimostranze in questa Camera sull'applicazione della legge del 15 agosto 1867, la quale applicazione è stata alle volte troppo ritardata, ed alle volte è stata anche fatta con molta durezza. Certo non era in mente del legislatore che una legge, la quale mutava posizioni antiche ed acquisite, si fosse applicata senza la debita temperanza, e che si facesse ad una rispettabile classe di cittadini una posizione insopportabile.

Ciò non era proprio nel pensiero del legislatore, tanto è vero che il Parlamento alleviò la tassa del 30 per cento, che gravitava enormemente sui canonici, appunto per ottenere il fine che un'evidente equità richiedeva per essi.

D'allora in poi, specialmente, pare che l'amministrazione avrebbe dovuto ispirarsi a sentimenti benigni; ma invece essa ha elevata una pretesione che rende quasi inutile il favorevole provvedimento che aveva preso il Parlamento, perchè ha preteso che i canonici di massa comune, i quali erano vacanti prima della legge del dì 16 di agosto 1867, fossero devoluti al regio patrono, e se di libera collazione, non saprei a chi. Di modo che quei membri delle collegiate sopresse, i quali si trovavano in diritto di dividersi la dotazione ordinaria dell'ente, adempiendo a tutti i pesi, come vuole anche la legge civile, venivano ad essere privati di quella posizione acquisita.

Certo l'articolo 3 della legge del 15 agosto 1867, a cui sembra che si voglia appoggiare tale pretesione, farebbe obbligo tanto al patrono, se trattasi di benefizi o cappellanie di patronato laicale, quanto negli altri casi al Fondo per il culto di dare ai membri delle collegiate sopresse un assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria dell'ente. Il secondo comma di quell'articolo non potrebbe riguardare

che i casi futuri, quelli cioè della mancanza o della morte di alcuno dei membri di una collegiata dopo la pubblicazione della legge, la quale non potrebbe certamente avere mai forza retroattiva. In effetto la legge non può pretendere una cosa ingiusta, cioè che da una parte i membri superstiti di un Capitolo all'epoca della soppressione venissero a sopportare tutti gli oneri inerenti all'ente, compresi anche quelli dei canonicati vacanti, e pagassero anche tutte le tasse, e che poi non si liquidassero a loro vantaggio tutte le rendite della massa comune.

Venendo a qualche caso speciale nella mia provincia, i canonici di Campli e quelli di Giulianova hanno mosso delle rimostranze all'onorevole guardasigilli, affinché si facessero le liquidazioni secondo il vero spirito della legge. Egli ha prodotto regolari gravami, secondo il regio decreto del 30 settembre 1869, n° 5229, il quale prescrive che il guardasigilli, udito il Consiglio di Stato, provvegga; ed io lo prego istantemente a far sì che tale provvedimento sia preso, e sia preso al più presto, perchè la condizione di non pochi sacerdoti venerandi per virtù e per età è veramente compassionevole.

Sono sette anni che la legge dispose la soppressione delle collegiate ed il compenso ai canonici; quella fu eseguita subito, questo non si definisce ancora.

Per liquidare l'annata promiscua chi può mai immaginare quante difficoltà sorgano, quanti sieno i lavori fatti e rifatti, quanta sia la perdita di tempo e peggiorandosi sempre le questioni a danno dei canonici!

Pel clero di Campli in verità, tardi sì, ma con molta premura, si è ordinata la liquidazione della massa comune. Però vi fu una liquidazione parziale di un beneficio inerente a quella chiesa, il beneficio detto del Monte dei Morti, la quale liquidazione fu terminata, ed i canonici, che da creditori risultarono perfino debitori e privati per qualche tempo di assegno, non mancarono di produrre gravame contro di essa.

Io credo che su tale opposizione l'onorevole guardasigilli possa senz'altro provvedere.

Prenda egli a cuore la situazione veramente infelice di sacerdoti, i quali, specialmente nell'età in cui si trovano, non possono rimanere senza gli ordinari mezzi di sussistenza.

Prego anche l'onorevole guardasigilli a riflettere che, *dum Romae consulitur fame expugnatur* una classe di egregi cittadini, e che questo fa grandemente torto al Governo innanzi alle popolazioni.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Comprende la Camera che io non posso entrare ad esaminare

il merito della questione accennata dall'onorevole preopinante, nè dargli una risposta categorica intorno a ciò che riguarda i due capitoli di Campli e di Giulianova; ma assicuro la Camera e l'onorevole Sebastiani che io terrò in conto speciale le osservazioni che egli ha fatte, e procurerò che, per quanto dipende dal Ministero, sia prontamente provveduto, tanto in genere a tutti i casi a cui egli ha fatto allusione, quanto più specialmente a quello che riflette i due capitoli di Campli e di Giulianova.

In massima io non amo un'amministrazione litigiosa, desidero anzi un'amministrazione pacifica, la quale si astenga dall'entrare in contestazioni, che non siano assolutamente necessarie; ed allorchè si presenta un dubbio nell'applicazione di una legge alquanto dura, preferisco il partito più benigno, quel partito cioè che è favorevole a coloro, di cui la posizione è stata dalla legge mutata.

Guidato da questo principio, ben si persuaderà l'onorevole preopinante, che io arriverò facilmente a conclusioni, le quali rispondano ai suoi voti, che sono pure conformi alle mie intenzioni.

**SEBASTIANI.** Prendo atto con piacere delle dichiarazioni dell'onorevole guardasigilli e lo ringrazio della sua risposta.

**ERCOLE.** La liquidazione non dipende dal Fondo per il culto.

**NERVO.** Era molto desiderato un progetto di legge che venisse a regolare i rapporti dell'amministrazione del Fondo per il culto con quella delle finanze dello Stato, e ad applicare alla gestione del Fondo per il culto le norme della contabilità pubblica.

Io accolgo volentieri il concetto a cui si informa questo disegno di legge, ma avrei voluto che l'onorevole ministro di grazia e giustizia, d'accordo con quello delle finanze, avesse fatto un passo di più. Invece di lasciare all'amministrazione del Fondo per il culto una gran parte delle attribuzioni, che toccano l'amministrazione dei beni incamerati, ed incagliano l'azione di questa istituzione, io credo sarebbe stato molto più conveniente affidare quelle attribuzioni addirittura all'amministrazione del demanio, imperciocchè sappiamo che i beni, di cui l'amministrazione del Fondo per il culto prende possesso, passano al demanio il quale, per mezzo dei suoi agenti, ne riscuote le rendite e le amministra.

Se questo concetto fosse stato ammesso, ne sarebbe venuta una grande semplificazione nell'amministrazione del Fondo per il culto.

Mi rammento che sino dal 1867, quando ebbi l'onore di appartenere alla Commissione generale

del bilancio, quella Commissione espresse il desiderio di una maggiore semplificazione nelle relazioni dell'amministrazione dell'Asse ecclesiastico e quella delle finanze.

Siccome però il progetto di legge che si discute segna un passo verso la semplificazione a cui accenno, io vorrei che almeno venisse adottata fin d'ora la massima che il bilancio dell'amministrazione del Fondo pel culto sia, come quella del Ministero delle finanze, sottoposta all'approvazione del Parlamento.

Ho l'onore adunque, di proporre alla Camera, e prego l'onorevole signor ministro di grazia e giustizia a volere accogliere favorevolmente la mia proposta, di proporre un'aggiunta a questo articolo, colla quale si stabilirebbe che il ministro di grazia e giustizia presenterà ogni anno al Parlamento il bilancio preventivo dell'amministrazione del Fondo pel culto, e che tale presentazione avrà luogo contemporaneamente a quella del bilancio dello Stato. Io trovo ragionevole e necessaria questa disposizione, imperocchè tutto il complesso di questo progetto di legge tende, come gli onorevoli miei colleghi scorgono facilmente, ad assoggettare l'amministrazione del Fondo pel culto alle norme della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Se si considera che i beni, di cui il Fondo pel culto prende possesso, sono amministrati dal demanio dello Stato, e che a carico del bilancio dello Stato è posta la rendita pubblica che si paga a certi enti ecclesiastici soppressi, si comprenderà facilmente come sia conforme ai principii di una bene ordinata amministrazione pubblica che il bilancio del Fondo per il culto venga pure discusso ed approvato dal Parlamento.

Io non dico altro, perchè la questione che ho l'onore di sottoporre alla Camera è così semplice, e fu già da tempo esaminata, che credo che l'onorevole ministro di grazia e giustizia vorrà fare buon viso a questa mia proposta.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** L'estensione che l'onorevole Nervo intenderebbe di dare al presente progetto di legge, ne muterebbe interamente l'indole ed il carattere. Di ciò è facile il persuadersi, ove si avverta che questo progetto riguarda unicamente il modo di rendere più sicura e regolare la contabilità dell'amministrazione del Fondo per il culto, ma rispetta l'indole della amministrazione stessa, quale risulta dalla legge che l'ha costituita.

L'onorevole Nervo vorrebbe due cose: l'una sarebbe di deferire al demanio le attribuzioni amministrative che ora sono commesse all'amministrazione del Fondo per il culto; l'altra di sottoporre il bilancio

di essa alla approvazione del Parlamento come il bilancio dello Stato.

Ma la prima proposta includerebbe la distruzione dell'amministrazione del Fondo per il culto, e questo non è lo scopo del progetto di legge di cui si discute, come non fu tale l'intendimento della Camera quando fece invito al ministro di grazia e giustizia di presentare il progetto medesimo.

La seconda proposta tenderebbe a fondere l'amministrazione del Fondo per il culto in quella dello Stato. Ora, siccome la legge che regola l'amministrazione del Fondo per il culto, la distingue recisamente dall'amministrazione dello Stato, dichiarando che esse devono rimanere separate ed indipendenti, non si potrebbe accogliere la proposta dell'onorevole Nervo senza sovvertire interamente, ripeto, le basi, ed il carattere dell'amministrazione del Fondo per il culto.

D'altra parte non si deve dimenticare che col mezzo della Commissione di vigilanza, composta di membri appartenenti ai due rami del Parlamento, le Camere sono sempre al corrente di tutto ciò che avviene in questa amministrazione, delle sue condizioni tanto attive quanto passive, e dei suoi risultati. Quindi io pregherei l'onorevole deputato Nervo a voler riservare ad altra occasione, come oggetto di studio, la sua proposta, e lasciare che intanto la legge segua il suo corso entro quei confini in cui è stata proposta, confini segnati non dal ministro, ma dalla Camera stessa.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Dunque la Commissione propone un emendamento all'articolo 1.

**DE DONNO, relatore.** La Commissione propone un emendamento all'articolo 1, vale a dire al primo inciso...

**PRESIDENTE.** Si sopprimerebbero le parole *continuando...*

**DE DONNO, relatore.** No. Quello è un emendamento mio particolare.

Innanzitutto viene l'emendamento della Commissione, al primo inciso dell'articolo 1. Dopo le parole: « continuando a restare separata dall'amministrazione dello Stato, giusta la sua istituzione, » volle aggiungere: « e sotto la dipendenza del ministro dei culti. »

**PRESIDENTE.** Questo è già stampato.

**DE DONNO, relatore.** Questo è l'inciso che propone la maggioranza della Commissione. Ma nella mia qualità particolare di deputato propongo un emendamento, il quale consiste nel sopprimere tanto l'inciso ministeriale, quanto quello della maggioranza della Commissione.



E la ragione è semplicissima. La presente legge non ha altro scopo tranne quello di regolare la contabilità. Noi vogliamo che resti il Fondo del culto nello stato di diritto in cui si trova attualmente, senza nulla aggiungere nè togliere; noi vogliamo solo riordinare la contabilità, e null'altro per momento.

Quindi a me pare che l'inciso ministeriale al primo articolo sia affatto ozioso, poichè il progetto di legge non entra nel merito per nulla; così non v'ha risposta da dare all'onorevole Nervo e si lascia la questione da lui sollevata, con altre molte di maggiore importanza, ad un futuro progetto di legge.

Se io trovo affatto ozioso l'inciso ministeriale, ne segue di conseguenza che non trovo neppure necessaria l'aggiunta della maggioranza della Commissione, e sotto la dipendenza del ministro dei culti. Che anzi quest'inciso, che si è messo, ritengo come contrapposto al primo inciso ministeriale, io credo che porti perturbazione agli attuali rapporti tra quell'amministrazione ed il Ministero del culto.

È vecchia questione quella della differenza che si è voluta fare tra dipendenza dal ministro e dipendenza dal Ministero. Ma questa questione non ci interessa, poichè nel caso speciale vi hanno due decreti organici che hanno messa l'amministrazione del Fondo pel culto sotto la dipendenza del Ministero.

Quindi quest'inciso della maggioranza della Commissione farebbe rivivere una questione, e porterebbe un perturbamento alle attuali relazioni, le quali non sono semplicemente di forma, ma di sostanza.

Se potesse prevalere l'idea che la dipendenza fosse dal solo ministro, ne verrebbe che tutti i reclami che possono portare le parti interessate, e di cui è oggetto l'articolo 4 del regolamento approvato con decreto reale, resterebbero, per lo meno, senza una pronta soluzione.

Per queste considerazioni, che credo di certa evidenza, prego l'onorevole ministro di grazia e giustizia a voler ritirare il primo inciso dell'articolo 1, e prego pure la Commissione a ritirare il secondo.

Ritirando l'uno e l'altro inciso, resterebbe l'articolo, come io ebbi l'onore di proporlo, in queste parole: « L'amministrazione del Fondo pel culto è soggetta alle disposizioni della legge, ecc. »

**PRESIDENTE.** L'onorevole Maurogò nato ha facoltà di parlare.

**MAUROGÒNATO.** (*Presidente della Giunta*) Io desidero spiegare quale fu il concetto della Commissione generale del bilancio. Essa avrebbe preferito che non ci fosse stato nella legge il seguente in-

ciso: *continuando a restare separata dall'amministrazione dello Stato*, perchè le pareva affatto inutile, trattandosi di una legge che non è organica, e tende al solo scopo di regolare la contabilità del Fondo del culto.

Le pareva nel tempo stesso che lasciando quell'inciso, mentre ci sono tanti attriti fra il Fondo del culto e la finanza, che si portano tante volte perfino innanzi ai tribunali, potesse forse essere pericoloso l'insistere, ricalcando su questo concetto dell'autonomia del Fondo del culto, coll'aggiungere parole, che non erano punto necessarie, e ripetendo che l'amministrazione del Fondo pel culto continua a restare separata dall'amministrazione dello Stato.

Vi fu per altro taluno, il quale ha osservato che, cancellando queste parole dopo che erano state introdotte nella legge, questa eliminazione avrebbe avuto un altro significato forse più grave, che cioè s'intendesse in qualche modo di non conservare più così perfetta, come è oggi, l'autonomia dell'amministrazione del Fondo pel culto. Si è cercato adunque una formula che conciliasse le due idee e si è concluso: lasciamo pure che si dica che l'amministrazione del Fondo pel culto continua a restare separata dall'amministrazione dello Stato, ma si aggiungano le parole: « sotto la dipendenza del ministro di grazia e giustizia. » Questa essendo l'idea fondamentale della legge organica del Fondo del culto, abbiamo detto *ministro* e non *Ministero*, perchè appunto nella legge organica si parla di *ministro* e non di *Ministero*, e perchè il direttore generale del Fondo del culto non può dipendere da impiegati che, per quanto coprano un ufficio elevato, non abbiano però il grado di ministro di grazia e giustizia.

È dubbio se i direttori generali possano essere subordinati neppure al segretario generale, e notiamo che fino a questi ultimi tempi nel Ministero di grazia e giustizia non vi era neppure un segretario generale.

Queste furono le ragioni per le quali la Commissione del bilancio, accettando l'inciso proposto dal Ministero, ha cercato di correggerne la portata con quell'aggiunta.

**PRESIDENTE.** Come l'onorevole ministro sa, sono due gli emendamenti, uno proposto dalla Commissione, l'altro proposto dall'onorevole De Donno.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Tenendo conto delle osservazioni fatte sia dall'onorevole relatore, sia dall'onorevole presidente della Commissione, io mi arrenderei volentieri al partito di fare scomparire l'inciso proposto dal Ministero e quello aggiunto dalla Commissione, colla intelligenza che

non s'intende punto di variare nulla allo stato attuale delle cose.

Io presentai l'articolo 1, nei termini in cui è scritto, per fare omaggio alla opinione di uomini pratici e competenti che lo proposero al Ministero, ma fin da principio, lo debbo confessare, manifestai all'onorevole relatore che mi pareva che quell'aggiunta fosse un pleonasma, una superfluità.

Dalla soppressione di queste parole non può sicuramente nascere il dubbio che la Commissione abbia inteso di nulla mutare alle condizioni della amministrazione del Fondo pel culto, quando il depennamento si faccia con una dichiarazione tanto per parte del Governo, quanto per parte della Commissione che la soppressione si fa coll'intendimento di togliere una cosa superflua, ma di nulla mutare allo stato attuale delle cose; così si eviterebbe anche la delicata questione insorta intorno al significato che debba avere la espressione di *dependenza dal Ministero dei culti* relativamente alla direzione generale del Fondo pel culto; questione che non occorre in questo momento nè di trattare, nè di risolvere, e che del resto è entrata in uno stadio di pacifica quiete dopo un decreto fatto da Sua Maestà sulla proposta di uno dei miei antecessori.

Quindi io pregherei la Commissione a volere aderire alla transazione proposta dall'onorevole relatore.

**DE DONNO, relatore.** In nome ora della Commissione accetto l'emendamento proposto, dichiarando, come ebbi l'onore di farlo fin da principio, che non si muta nulla allo stato di diritto in cui si trova l'amministrazione del Fondo pel culto.

**MAUROGONATO.** Prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, e purchè sia ben chiarito che l'eliminazione di quelle parole non influisce punto sull'autonomia dell'amministrazione del Fondo pel culto, la quale resterà sempre come fino ad oggi, separata dall'amministrazione dello Stato, la Commissione del bilancio accece volentieri al desiderio dell'onorevole ministro.

**PRESIDENTE.** Dunque l'emendamento consisterebbe nella soppressione delle parole: « continuando a restare separata dalle amministrazioni dello Stato, giusta la sua istituzione e sotto la dipendenza del ministro dei culti. »

**DE DONNO, relatore.** Precisamente.

**PRESIDENTE.** Allora rileggo l'articolo così emendato per metterlo ai voti.

« Art. 1. L'amministrazione del Fondo pel culto è soggetta alle disposizioni della legge 22 aprile 1869, n° 5026, eccettuate quelle relative all'ingerenza della ragioneria generale dello Stato, e alla

formazione ed approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, alla tenuta dei registri delle spese fisse, all'ammissione a pagamento dei mandati ed alla vigilanza sulle entrate per parte della direzione generale del Tesoro. »

Pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

« Art. 2. Le attribuzioni conferite dalla legge 14 agosto 1862, n° 806, alla Corte dei conti, sono estese agli atti dell'amministrazione del Fondo pel culto. »

Pongo a partito quest'articolo.

(È approvato.)

« Art. 3. Il Consiglio d'amministrazione istituito presso il Fondo pel culto dalla legge 7 luglio 1866, sarà composto da

« 1° Un consigliere di Corte di cassazione, che ne avrà la presidenza ;

« 2° Un consigliere di Corte d'appello ;

« 3° Un sostituto procuratore generale di Corte d'appello ;

« 4° Un consigliere di prefettura ;

« 5° Un ragioniere della Corte dei conti e del direttore e dell'ispettore di detta amministrazione ;

« Il loro ufficio è gratuito. »

**NERVO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Nervo ha facoltà di parlare.

**NERVO.** Io credo ottimo il divisamento della Commissione di mantenere il Consiglio di amministrazione di questa istituzione, imperocchè mi pare che nel periodo di tempo dacchè questa istituzione funziona, questo Consiglio abbia dato buoni risultati. Vorrei però che esso contenesse elementi un poco più appropriati all'indole sua ed alle sue attribuzioni.

Perciò pregherei la Commissione a volere ammettere che in questo Consiglio sia anche rappresentato l'elemento dell'amministrazione del demanio, anzichè quello dei Consigli di prefettura.

L'amministrazione del demanio, non bisogna dimenticarlo, è quella che eredita i beni devoluti al Fondo pel culto, è quella che si trova a fronte di tutte le difficoltà della gestione di questi beni, e della riscossione delle loro rendite. Quindi, se in luogo di mettere nel Consiglio di cui si tratta un consigliere di prefettura, noi mettessimo un funzionario superiore dell'amministrazione del demanio, faremmo opera molto proficua.

**VARÈ.** Io non ripeterò ciò che ha detto l'onorevole Nervo, alle cui idee partecipo e sono, per quello che egli ha proposto, d'accordo con lui. Ma io avrei una piccola aggiunta da fare, ed è questa che mi pare in

questa Commissione troppo preponderante l'elemento giudiziario. Vorrei che i giudici si lasciassero fare i giudici; chè più si lasceranno alla loro naturale destinazione e meglio disimpegheranno le loro funzioni. Questo chiamare dei giudici, i quali dovrebbero giudicare, a farla invece da amministratori è il modo di fare le confusioni.

Quando dopo avere approvati certi andamenti di amministrazione, fossero chiamati a giudicare della bontà di quel provvedimento, la persona si eccepirebbe, ma non si potrebbe eccepire il corpo; il corpo sarebbe troppo delicatamente ferito quando gli si dicesse: vedete, voi trovate irregolare quello che una maggioranza nel Consiglio, composta di magistrati, aveva approvato!

Io odio tutte le esagerazioni; non vorrei che si spingesse la mia opinione fino ad escludere affatto i magistrati; ma vorrei ridurre al minimo l'intervento della magistratura, e comporre il Consiglio d'amministrazione per la massima parte di persone dedite all'amministrazione. Ciascheduno al suo mestiere.

**DI RUDINI.** Vorrei rivolgere una preghiera all'onorevole guardasigilli e un'altra alla Commissione.

Pregherei l'onorevole guardasigilli a voler ritirare l'articolo terzo del suo schema di legge e la Commissione a ritirare il suo emendamento all'articolo medesimo.

Ne dirò brevissimamente le ragioni.

Che cosa si vuol fare con questa legge? Sottoporre il Fondo per il culto alle regole di contabilità che sono in vigore in tutte le amministrazioni dello Stato. Questo è il concetto della legge; non lo guastiamo introducendo delle riforme che non trovano qui la loro sede. L'articolo terzo come è concepito dal Ministero, come è stato emendato dalla maggioranza della Commissione (e dico dalla maggioranza perchè io l'ho combattuto anche nel seno della Commissione), introduce una riforma nella legge organica del Fondo per il culto.

Ora, io sono di opinione che delle riforme nella legge organica del Fondo pel culto è necessario che se ne facciano, ma non reputo opportuno che queste riforme si facciano ora, tanto più che il giorno in cui noi vogliamo fare delle riforme nella legge del Fondo pel culto, bisognerà armarsi di un gran coraggio ed ordinare anzitutto una tutela severa e seria per parte del Ministero sopra questo ente anomalo chiamato Fondo pel culto. Perocchè, non ci facciamo illusione, tutta la gran difficoltà che s'incontra quando guardiamo al Fondo per il culto stali, che il Ministero non ha una presa sufficiente sopra questo ente che si è voluto creare.

Da queste poche parole la Camera può intendere che, trattandosi di una questione così grave, così complessa e intricata come è quella del Fondo per il culto, lo introdurre così in fretta e in furia alcune riforme che alterano una legge organica abbastanza importante, non sia una cosa veramente prudente o per lo meno non è una cosa affatto opportuna.

Quindi riprego la Commissione e il Ministero a non insistere, l'uno nel suo articolo, e l'altra nell'emendamento, e quando si sarà fatto questo, si sarà fatta cosa molto corretta e spero che sarà accettata la mia opinione.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Stimo bene di fare anzitutto conoscere alla Camera i motivi che avevano mosso il Ministero a proporre l'abolizione del Consiglio d'amministrazione della direzione generale del Fondo per il culto.

La Commissione, incaricata dal Ministero di preparare questo progetto, aveva osservato che, colle norme di contabilità che si vanno a introdurre in quella amministrazione, la esistenza del Consiglio direttivo diverrebbe pressochè inutile, e che non darebbe luogo ad altro che ad un aggravio di spesa che sarebbe tanto più conveniente di evitare, inquantochè dovrebbero incontrarsi altra spesa per il rimborso di quanto è reso necessario dal nuovo servizio imposto alla Corte dei conti dalla presente legge.

Queste osservazioni hanno indotto il Ministero ad accogliere la proposta fatta dalla Commissione che preparò il progetto, ed a scrivere nell'articolo 3 l'abolizione del Consiglio d'amministrazione.

Ora la vostra Commissione, entrando in un ordine d'idea diverso, e ritenendo che sia ancora necessario il concorso del Consiglio d'amministrazione, non si limita a proporre la conservazione, ma, andando più oltre, propone una trasformazione nella sua composizione. Io mi associo alle osservazioni che l'onorevole Di Rudini ha fatto per dimostrare che quando si entra in questa via, sia meglio lasciare le cose come stanno, ossia conservare il Consiglio d'amministrazione come trovasi costituito, ed evitare una questione intorno al modo di comporlo.

Verrà forse tempo in cui dovremo occuparci di quest'amministrazione, in un modo molto più ampio, molto più radicale, ed allora forse il Consiglio scomparirà, o vi sarà sostituito qualche altro ente che meglio risponderà al nuovo ordinamento che occorresse di dare all'amministrazione medesima.

Epperò, mentre io non ho creduto di fare opposizione al concetto della Commissione, che si mantenga il Consiglio d'amministrazione, mi unirei all'onore-

vole Di Rudinì per pregare la Commissione a volerlo bensì conservare, ma come ora è costituito, lasciando per altro sufficiente latitudine al Governo per comporlo di elementi che meglio provvedano a tutti gli interessi dell'amministrazione. E questo scopo si raggiunge facendo scomparire intieramente l'articolo 3.

Quindi, come io acconsento a sopprimere la mia proposta, desidererei che la Commissione non opponesse difficoltà a ritirare la sua.

**DE DONNO, relatore.** Tre attacchi ha subito l'articolo 3 del progetto. Il primo, dell'onorevole Nervo, è stato leggero, potrei anzi dire di pura forma. Un attacco più vigoroso ed acre è stato quello dell'onorevole Varè. L'ultimo poi, che viene da un membro della stessa Commissione, l'onorevole mio amico Di Rudinì, ha mitragliato assolutamente (*Siride*) l'articolo proposto. Non per mio discarico, poichè non intendo di farne una questione personale nell'attuale impazienza della Camera, ma è necessario però che dica almeno le ragioni principali che hanno indotta la Commissione, di pieno accordo con l'onorevole guardasigilli, a proporre la redazione di questo articolo.

Innanzitutto è mestieri che io faccia noto l'ufficio a cui è destinato il Consiglio d'amministrazione, la sua missione, la sua competenza, o se vuolsi le sue attribuzioni, senza le quali nozioni noi discuteremo non seriamente.

Parrebbe che fossi stato presago di quello che doveva avvenire, poichè trascrissi nella relazione precisamente l'articolo 4 del regolamento, che è così redatto :

« Devono sottoporsi alla deliberazione del Consiglio d'amministrazione :

« 1° I bilanci preventivi e i resoconti annuali dell'amministrazione ;

« 2° I prestiti che debba contrarre l'amministrazione del Fondo per il culto, a termini dell'articolo 7, secondo capoverso, della legge ;

« 3° Le questioni relative a restituzioni di dote previste dall'ultimo capoverso dell'articolo 5 della legge, oppure a reversibilità od a devoluzione a provincie, a comuni ed a privati di beni, di rendite o di edifizii ;

« 4° Le controversie che possono sorgere sul carattere degli enti morali per la soppressione :

« 5° La designazione degli stabilimenti ecclesiastici ai quali sia applicabile l'articolo 33 della legge, e la determinazione della spesa relativa ;

« 6° Le liti e le transazioni ;

« 7° Le liquidazioni del quarto delle rendite concesse ai comuni ;

« 8° Tutti gli affari che il direttore reputi conveniente di sottoporre all'esame del Consiglio. »

Vede la Camera che le attribuzioni date a questo Consiglio sono serie e della massima importanza.

Io lascio da parte e bilanci e liti e transazioni e tutto quello che si è poc'anzi inteso, e si ponga solo mente, o signori, che a questo Consiglio è data pure la facoltà della diminuzione del patrimonio dell'ente. E stando allo stato reale delle cose, si è contratto forte debito ed alienato anche una parte del suo patrimonio. I pochi momenti che restano disponibili alla Camera m'impongono a dire semplicemente che le attribuzioni di questo Consiglio sono importanti.

Secondo il progetto del ministro rimaneva il direttore onnipotente, senza altro controllo tranne quello del suo superiore, il ministro. Questo controllo non poteva essere, per le circostanze stesse di fatto, se non effimero. E pur lasciando in non cale le sorti del Fondo per il culto, non felice di certo nostra creazione, bisognava tener conto dei diritti delle parti verso di quello, i quali rimanevano, col progetto ministeriale, al beneplacito del direttore.

In questo stato di cose, la Commissione non poteva assolutamente accettare la soppressione del Consiglio, soppressione che avrebbe prodotti molti altri inconvenienti, che non mi si lascia il tempo di accennare, incalzando gli amichevoli consigli di far presto.

Era quindi dovere della Commissione di respingere l'articolo 3, vale a dire, l'abolizione del Consiglio d'amministrazione. Se era necessario conservare questo Consiglio, si doveva formarlo, senza dubbio, in modo diverso per far diritto in parte alle censure. La Commissione, tenute presenti le attribuzioni deferite al Consiglio d'amministrazione, le quali sono, nella maggior parte, di natura legale, e volendo ridurre possibilmente il gran numero di cause che vi si facevano, escludere la presidenza del direttore, evitare la spesa delle lire 9500, stabilì che il Consiglio dovesse essere composto delle categorie poc'anzi indicate.

A questo punto mi farò a rispondere al desiderio dell'onorevole Nervo, che vorrebbe, invece di un consigliere di prefettura, un funzionario del demanio.

Rispondo a lui che il Fondo pel culto è in continue divergenze col demanio ; vi sono interessi opposti e molte liti in corso. Non poteva la Commissione profittare di un impiegato di quell'amministrazione. Del resto, non fo questione sulle categorie, e passo avanti.

L'onorevole Varè non vorrebbe che la magistratura s'immischiasse in questa faccenda. Il concetto è lodevolissimo; ma, signori, vediamo di che si tratta. È un'amministrazione transitoria che si deve trasformare, e noi tutti desideriamo che se ne affretti il momento: è una missione temporanea che le è stata affidata.

Noi dovevamo anche riparare ad un altro inconveniente. Nelle due relazioni della Commissione di vigilanza, tanto l'onorevole Piroli, quanto l'onorevole Magliano, hanno dichiarato che il Consiglio di amministrazione era presieduto dallo stesso direttore del Fondo pel culto, e che quest'inconveniente doveva cessare.

L'alta posizione dei magistrati chiamati a far parte del Consiglio, e specialmente quella di un consigliere di Cassazione, a cui si è potuta conferire la presidenza, senza ledere il giusto amor proprio del direttore, ci determinarono, sempre col pieno accordo del ministro, a tale scelta, la quale non può non ritenersi di grande utilità a quell'amministrazione, e nel tempo stesso toglieva molti imbarazzi e faceva evitare la spesa delle lire 9500.

Si mette innanzi la solita ragione che il magistrato possa essere chiamato a decidere una causa dell'amministrazione della quale fa parte. E noi rispondiamo che il magistrato si asterrà in quella causa e che l'inconveniente è affatto transitorio. Del resto le ragioni che militano a favore della categoria dei magistrati sono immensamente superiori agli inconvenienti che si adducono.

Ma a che affaticarmi, quando tutto cospira contro l'articolo formulato dal ministro e dalla Commissione? Per sostenerlo vi ha bisogno di tempo e di calma ed ora fa difetto l'uno e l'altra.

Vi si aggiunge a soprassello che l'onorevole guardasigilli, persuaso in tutto o in parte dalle ragioni di opportunità, sagacemente scelte dall'onorevole Di Rudinì, ritira la composizione del Consiglio, come venne formulata dalla Commissione in pieno accordo con lui. Ebbene, se il ministro la ritira, la Commissione, apprezzando le circostanze in cui si versa, ritira anch'essa quella composizione a patto che resti il Consiglio. Però impegna l'onorevole guardasigilli, essendo di sua attribuzione...

**PRESIDENTE.** C'è un ordine del giorno.

**DE DONNO, relatore...** impegna l'onorevole guardasigilli a fare in modo che nella nomina del nuovo Consiglio siano riparati quegli inconvenienti, che egli stesso ha deplorati nella sua relazione. Per passare un progetto di legge di tale importanza ben volentieri abbandoniamo una semplice formula, che verrà apprezzata a tempo debito.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Puccioni ha presentato quest'ordine del giorno:

« La Camera, confidando che il ministro di grazia e giustizia provvederà a che la composizione del Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto soddisfi alle esigenze del servizio di quell'amministrazione, passa alla discussione dell'articolo 4. » Vale a dire sopprime l'articolo 3 tanto del progetto ministeriale che di quello della Commissione.

**DE DONNO, relatore.** La Commissione accetta.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Accetto anch'io; ma debbo però fare una osservazione a quanto da ultimo è stato detto dall'onorevole relatore, cioè che io abbia mosso delle censure intorno al modo con cui l'attuale Consiglio d'amministrazione esercita le sue funzioni. A questo riguardo io mi sono semplicemente attenuto al parere espresso da una Commissione di cui anche l'onorevole relatore faceva parte, che cioè il Consiglio divenisse inutile.

Non mi diffondo a dimostrare questa tesi perchè veramente io credo che, riconoscendo la Commissione che il Consiglio possa essere ancora di qualche utilità, non vale la pena di fare a questo proposito una questione. Ma penso che ragioni abbastanza plausibili si possano addurre in questo senso, quando si faccia attenzione all'ingerenza che la Corte dei conti ed anche il Ministero di grazia e giustizia verrebbe a prendere nella detta amministrazione, per modo che molte di quelle materie sulle quali il Consiglio dovrebbe dare avviso verrebbero sottoposte ad un sindacato, ad una sorveglianza della Corte dei conti, e regolate con voto del Consiglio di Stato, il qual voto occorre frequentemente di esaminare anche in concorso del Consiglio di amministrazione.

Ma lascio questo argomento e mi limito ad osservare che non credo di aver detta cosa che faccia censura al modo con cui il Consiglio attuale è composto, e con cui funziona. Solamente è vero quello che ha dichiarato l'onorevole relatore, che cioè fu più di una volta osservato dalla Commissione di vigilanza che non era guari conveniente che il detto Consiglio fosse presieduto dal direttore medesimo di quell'amministrazione; ma a siffatto inconveniente verrebbe sicuramente recato riparo componendo il Consiglio con altri membri, i quali possano dare tutte le sufficienti guarentigie per l'esatto adempimento dei doveri commessi al Consiglio medesimo.

**DE DONNO, relatore.** Per parte mia ripeto che ho solamente profferite le parole della relazione del ministro, il quale scriveva: « mentre da un lato non ha confermata nella pratica la sua efficacia, ecc. »

**PRESIDENTE.** L'onorevole presidente della Commissione del bilancio ha la parola.

**MAUROGÒNATO.** (*Della Giunta*) Dirò due sole parole. La Commissione fu allarmata dalla soppressione del Consiglio di amministrazione, che era proposta con l'articolo 3; essa credeva che il direttore sarebbe rimasto troppo solo; d'altronde si diceva che questo Consiglio di amministrazione non funzionava abbastanza bene, e che costasse al Fondo per il culto una somma che era quasi sprecata.

Allora abbiamo deliberato che il relatore conferisse con l'onorevole ministro di grazia e giustizia per concertare il modo di formare un Consiglio di amministrazione che funzioni meglio. Se ora il signor ministro non persiste più a chiedere che il Consiglio di amministrazione sia abolito, e poichè tutti sono convinti che la legge gli concede i mezzi di provvedere a che il Consiglio di amministrazione funzioni bene, nominando persone che risiedano nel luogo, ed abbiano il tempo e la competenza per corrispondere al loro mandato, la Commissione può accettare ed accetta volentieri l'ordine del giorno dell'onorevole Puccioni, che riconosce essere conforme allo spirito di questa legge, la quale, come dissi, non ha altro scopo che quello di regolare la contabilità dell'amministrazione del Fondo per il culto.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**NERVO.** Domando la parola.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**NERVO.** Scusate, onorevoli colleghi, quella di cui ci occupiamo è questione grave per un buon indirizzo dell'amministrazione del Fondo per il culto. Se facciamo le leggi così in fretta, senza discuterle, che opera sarà la nostra?

Signori, voi sapete come l'amministrazione sia stata condannata dai tribunali a restituire i beni di enti ecclesiastici, dei quali essa ebbe a prendere indebitamente possesso, e ciò per difetto di un retto giudizio delle questioni giuridiche che essa doveva risolvere.

In seguito a queste condanne le finanze dello Stato dovettero pagare rilevanti indennità.

Ora, o signori, come testè osservava benissimo l'onorevole relatore, quando vi sono importanti questioni d'ordine giuridico da risolvere, l'amministrazione del Fondo per il culto sente il suo Consiglio; ed in oggi, colla legge dell'Asse ecclesiastico da applicarsi nella provincia di Roma, le questioni legali ed importanti saranno molto numerose.

Il concorso di un Consiglio, composto di persone competenti, non è certamente di troppo per aiutare

l'amministrazione del Fondo per il culto nella retta applicazione di quella legge.

Quindi io sono d'accordo colla Commissione di mantenere questo Consiglio; e, per renderne l'azione più efficace, insisto nel proporre che nella composizione del medesimo sia anche rappresentata l'amministrazione del demanio dello Stato. Mi dispiace di non poter essere d'accordo con l'onorevole relatore, il quale dice che le funzioni dell'amministrazione del Fondo per il culto sono affatto diverse da quelle del demanio, e che anzi esiste un certo antagonismo fra le due amministrazioni.

Osservo a questo riguardo che è l'amministrazione del demanio dello Stato che amministra e percepisce le rendite dei beni devoluti al Fondo per il culto; e che, a motivo precisamente di questa gestione, è indispensabile che il demanio concorra a dare alle questioni relative alla gestione dei beni incamerati, quella soluzione che è più conforme allo spirito della legge, e che può evitare litigi e perdite a danno delle finanze dello Stato.

Perciò faccio preghiera all'onorevole ministro di grazia e giustizia ed alla Camera di voler conservare l'articolo 3 della Commissione colla modificazione da me proposta.

**PRESIDENTE.** Dunque la Commissione aderisce all'ordine del giorno dell'onorevole Puccioni, per la soppressione dell'articolo 3?

**DR DONNO, relatore.** Sì.

**PRESIDENTE.** Rileggo l'ordine del giorno, il quale naturalmente include la soppressione dell'articolo 3. Non è così, onorevole Puccioni?

**PUCCIONI.** Precisamente.

**PRESIDENTE.** « La Camera, confidando che il ministro di grazia e giustizia provvederà a che la composizione del Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto soddisfi alle esigenze del servizio di quell'amministrazione, passa alla discussione dell'articolo 4. »

Pongo ai voti quest'ordine del giorno.

(È approvato.)

Dunque rimane soppresso l'articolo 3.

(Sono pure approvati i seguenti articoli.)

« Art. 4. Quando la Corte dei conti ricusi di apporre il suo visto ed ammettere a registrazione i decreti, i mandati, od altri atti dell'amministrazione del Fondo per il culto, il direttore generale di essa potrà farne rapporto al ministro di grazia e giustizia e dei culti pel caso che questi creda che vi sia luogo al procedimento prescritto dall'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, n° 800.

« Art. 5. Il conto annuale amministrativo dell'en-

trata e della spesa del Fondo pel culto, corredato del conto generale di cassa e dello stato patrimoniale attivo e passivo, sarà presentato non più tardi del 15 di marzo dell'anno successivo alla Corte dei conti, e quindi trasmesso entro il mese di maggio al Ministero di grazia e giustizia e dei culti dopo il visto e la dichiarazione di parificazione della detta Corte.

« Art. 6. Il cassiere dell'amministrazione ed ogni altro agente incaricato delle riscossioni e dei pagamenti ed in generale del maneggio di danaro o materie appartenenti all'amministrazione del Fondo pel culto, dovranno presentare al termine di ogni esercizio il conto giudiziale della loro gestione alla Corte dei conti, nei modi e colle forme prescritte per gli agenti dell'amministrazione dello Stato.

« Art. 7. I conti correnti individuali delle spese fisse continueranno ad essere tenuti presso l'amministrazione del Fondo pel culto.

« Art. 8. Le norme per l'applicazione e l'esecuzione della presente legge saranno stabilite con speciale regolamento da approvarsi per regio decreto sopra proposta dei ministri di grazia, giustizia e dei culti e delle finanze, sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato.

« Art. 9. L'amministrazione del Fondo pel culto rimborserà annualmente allo Stato il montare della maggiore spesa che occorresse pel nuovo servizio imposto alla Corte dei conti dalla presente legge.

« Art. 10. La presente legge entrerà in vigore il 1° di gennaio del 1875. »

Si procederà tra breve allo squittinio segreto su questo progetto di legge.

#### PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

**PUCCIONI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sulle modificazioni all'ordinamento dei giurati ed alla procedura nei giudizi avanti la Corte d'assise. (V. *Stam-pato* n° 50-C)

**PRESIDENTE.** Questa relazione si sta distribuendo in questo momento.

#### INCIDENTE SULLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DELLA SPESA.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del bilancio della spesa.

La Camera rammenta che è rimasto in sospenso il capitolo 150.

**MAUROGONATO, relatore.** Converrebbe che fosse votato prima l'articolo 4 del progetto di legge generale del bilancio.

**PRESIDENTE.** Il bilancio generale è il riassunto di tutti i bilanci.

**MAUROGONATO, relatore.** Pare così, ma nel caso concreto si tratta di trasportare la somma di lire 6,733,000 dalla colonna settima all'ottava del bilancio, e potrebbe, se non è approvato l'articolo 4, non figurare nè nell'una nè nell'altra.

**PRESIDENTE.** Si capisce che, se la Camera non approva questa somma al capitolo 150 della spesa, naturalmente è trasportata...

**SELLA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**SELLA.** È occorso questo incidente, cioè che nel bilancio proposto dal Ministero sia stata considerata come spesa obbligatoria una spesa che la Commissione del bilancio ritiene fra le così dette spese facoltative.

Ora la norma stata approvata l'anno passato dalla Camera è la seguente: che per le spese così dette facoltative, per le quali si fa aumento ai trasporti di somme da un bilancio a quello dell'anno successivo si debba chiedere l'approvazione alla Camera con legge speciale; e difatti una legge speciale è stata presentata dal Ministero ed approvata dalla Camera.

Ora noi siamo in questa condizione di cose, che con una legge speciale non si può più provvedere, mancando il tempo, e perciò la Commissione del bilancio propone di supplire con un articolo speciale nella legge generale del bilancio.

Venendo ora all'ordine della votazione, non si può definire nè il capitolo 150 del bilancio, nè l'articolo 2 della legge generale proposto dalla Commissione del bilancio, se non si delibera prima l'articolo 4 della legge generale del bilancio: ed è perciò che la Commissione prega il presidente, dopo che sarà stato deliberato l'articolo 1 del progetto di legge, di porre in deliberazione l'articolo 4 dello stesso progetto di legge; articolo che tiene luogo di quella legge speciale che a termini delle norme vigenti si sarebbe dovuta fare, e che il tempo non lascia più margine di portare a compimento.

Quindi la preghiera della Commissione del bilancio è la seguente: porre in deliberazione l'articolo 1, il quale si può risolvere senz'altro, poi porre in deliberazione l'articolo 4, che tiene luogo di legge speciale, e poscia votato l'articolo 4, qualora la Camera lo approvi, porre in deliberazione il capitolo 150 del bilancio passivo delle finanze e poscia gli articoli 2 e 3 e rimanenti della legge generale del

bilancio quali sono stati proposti dalla Commissione.

**MAUROGONATO.** Votato l'articolo 4, si può finire di votare il bilancio della spesa delle finanze.

**VOTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL BILANCIO DEFINITIVO GENERALE.**

(V. Stampato n° 101 M)

**PRESIDENTE.** Adunque metteremo in discussione il progetto di legge per l'approvazione del bilancio definitivo generale.

Onorevole ministro di grazia e giustizia, il Governo accetta il progetto della Commissione?

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Il Governo accetta.

**PRESIDENTE.** La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda di parlare, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il Governo del Re riscuoterà le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato previste definitivamente per l'anno 1874, giusta la tabella A annessa alla presente legge, e provvederà allo smaltimento dei generi di privativa in conformità alle tariffe in vigore. »

Pongo ai voti l'articolo 1.

(È approvato.)

Ora si sospenderà la votazione degli articoli 2 e 3 e si metterà in discussione l'articolo 4.

« Art. 4. È autorizzata la maggiore spesa di lire 6,733,503 13 proposta in aumento ai residui risultanti dai precedenti bilancio al capitolo 150, che ha per titolo: *Residui passivi delle amministrazioni dei cessati Governi.* »

(È approvato.)

Ora metterò in discussione il capitolo 150 del bilancio della spesa.

« Capitolo 150. Residui passivi dell'amministrazione dei cessati Governi, lire 24,185,321 13. »

Pongo ai voti questo stanziamento.

(È approvato.)

Epperò lo stanziamento complessivo del bilancio della spesa di ultima previsione per l'anno 1874 rimane stabilito nel modo seguente:

Parte 1°, lire 768,458,079; parte 2°, 195,961,540 lire e 89 centesimi; parte 3°, lire 16,267,107 40; parte 4°, lire 10,500,000; totale generale, lire 991,186,728 11.

Metto ai voti questo stanziamento.

(È approvato.)

Ora riprenderemo il progetto di legge intorno al bilancio generale.

L'articolo 1 è stato approvato.

« Art. 2. La spesa del regno per l'anno 1874 è definitivamente approvata nella somma di lire *mille cinquecento quaranta milioni ottocento sessantadue mila duecento sessantuna e centesimi settantasette* (lire 1,540,862,261 77), ecc. come nel progetto del Ministero. »

(È approvato.)

La Camera ha sotto gli occhi la tabella B che è unita come allegato al presente progetto di legge.

Pongo ai voti quest'articolo 2.

(È approvato.)

« Art. 3. Sono approvati gli aumenti alle somme trasportate dal 1873 su taluni capitoli di *Spese d'ordine ed obbligatorie*, giusta la tabella C annessa alla presente legge, nella somma complessiva di lire *venti milioni ottocento trentottomila settecento sessantadue e centesimi sessantotto* (lire 20,838,762 68), già inclusa nella cifra stabilita all'articolo 2. »

(È approvato.)

L'articolo 4 è già stato approvato.

« Art. 5. All'elenco A delle *Spese d'ordine ed obbligatorie*, approvato con legge 18 dicembre 1873, n° 1717 (serie 2°), sul bilancio di prima previsione 1874, sono aggiunte, pel Ministero delle finanze, le seguenti spese:

« Capitolo 150 *bis*. Aumento ai residui passivi delle amministrazioni dei cessati Governi, dipendente da sentenze definitive.

« Capitolo 188. Spese derivanti dalla esecuzione dell'articolo 7 della convenzione B stipulata fra l'Italia e la monarchia austro-ungarica, approvata con legge 23 marzo 1871, n° 137. »

(È approvato.)

« Art. 6. Quando sia entrata in vigore la legge sulla abolizione della franchigia postale, il Governo del Re è autorizzato ad iscrivere con decreti reali nel bilancio definitivo del 1874 le somme occorrenti per le spese postali di ciascun Ministero in detto anno. »

(È approvato.)

Si procederà fra breve alla votazione per scrutinio segreto su questo progetto di legge.

**DELIBERAZIONE PREVENTIVA A SCRUTINIO SEGRETO, E DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULL'ORDINAMENTO DEI GIURATI.**

(V. Stampato n° 50 B-C)

**PRESIDENTE.** Ora prego la Camera di ritenere che il ministro di grazia e giustizia ha testè fatto presentazione del progetto di legge intorno all'ordinamento dei giurati ed alla procedura nei giudizi



avanti la Corte d'assise stato modificato dall'altro ramo del Parlamento, che il medesimo essendo stato rinviato alla Commissione che già l'aveva esaminato, essa ne ha testè presentata la relazione, che è distribuita.

L'onorevole ministro ha soggiunto che pregava la Camera di voler discutere nella seduta d'oggi questo progetto di legge per ragioni che credo inutile di riferire. Ora il nostro regolamento determina che verun argomento che non è iscritto all'ordine del giorno possa essere fatto oggetto di deliberazione, a meno che la Camera decida a scrutinio segreto, e ai tre quarti di maggioranza, che questo argomento debba essere messo in discussione.

A me certo non appartiene il dire alcuna cosa per la quale la Camera s'induca a stabilire che siffatto progetto venga o no in dibattimento; questo è devoluto alla Camera medesima; certo è però che, ove opinasse che questo progetto di legge venisse ora discusso, essa, a confutazione di insussistenti e sconvenienti imputazioni, dimostrerebbe una volta di più che non ha mai altro di mira che il bene del paese, e non s'ispira che al sentimento dei suoi doveri. (*Applausi*)

Si procederà ora all'appello nominale.

Coloro che sono d'avviso che si debba ora mettere in discussione questo progetto di legge, voteranno bianco; coloro che saranno d'avviso contrario, voteranno nero.

(*Segue la votazione.*)

La Camera delibera, a più dei tre quarti di maggioranza, di passare alla discussione di questo progetto di legge.

Prego l'onorevole relatore a recarsi alla tribuna per dare lettura della relazione che è stata distribuita ora ora.

(*Segue la lettura della relazione dal deputato Puccioni.*)

La discussione generale è aperta. L'onorevole Varè ha facoltà di parlare.

**VARÈ.** Per parte mia dichiaro di fare atto di concordia. Io non sono contento di tutte le modificazioni che ha introdotte il Senato, e dichiaro, pure per isgravio della coscienza mia, che, se darò il voto bianco a questa legge, non intendo con ciò di avere migliorato grandemente l'istituzione della giuria. Credo però che l'abbiamo migliorata; che, se altro resterà a fare, questo sia un passo verso il meglio. Ed è per ciò che io l'accetto, nonostante che mi dispiaccia dover sancire l'articolo 40, vale a dire dover decidere nel senso più aspro un dubbio che la giurisprudenza aveva trovato nella legge prece-

dente, e che, secondo me, avrebbe dovuto essere risoluto nel senso più mite.

Io ripeto che desidero che questa legge passi ed entri in attività, ma non posso fare a meno di ricordare all'onorevole guardasigilli ciò che altra volta ebbi l'onore di dire a proposito di questo progetto di legge, cioè che le istituzioni tanto valgono quanto vale il modo con cui si applicano, e fino a che non si abbrevierà il tempo in cui durano i processi, fino a che non si porrà il più severo scrupolo nella scelta dei magistrati che devono presiedere alle Assisie, qualunque miglioramento si introduca nell'ordinamento della giuria avrà poco effetto.

Dopo questo, io avrei finito. Solo per dimostrare come lo spirito di concordia non mi renda cieco su quegli scrupoli, i quali ci potrebbero essere, quando si dovesse veramente portare la critica sulle aggiunte del Senato, io vorrei domandare all'onorevole guardasigilli, il quale ha assistito alle discussioni dello stesso Senato, vorrei domandargli quale sia stato lo spirito che ha ispirato quell'aggiunta del secondo comma nuovo dell'articolo 49, il quale, così come suona, risponderebbe ad un'esagerazione strana. Per volere il bene, si ordinerebbe l'impossibile; a meno che il guardasigilli non venisse a spiegare le intenzioni del Senato per modo che nella pratica fosse agevole una moderata applicazione.

« È vietata (dice l'aggiunta del Senato), è vietata del pari la pubblicazione col mezzo della stampa del nome dei giurati. »

Fin qui va bene. Segue: « e dei giudici del dritto, e dei voti individuali, così degli uni, come degli altri. » Se mai un giornale dirà: « si aprirà domani la Corte di assisie nella città tale, sotto la presidenza del consigliere tale, » sarà soggetto a multa questo annuncio? Se dovessimo applicare alla lettera il comma introdotto dal Senato, parrebbe che proprio si fosse voluto che il nome dei giudici restasse sempre ignoto, mentre il nome dei funzionari che esercitano il loro ufficio in una città, per ordine naturale, per necessità delle cose, va soggetto a pubblicità di regola generale.

Ripeto: io non domando se non questo: che si spieghi, colla voce autorevole del guardasigilli, il quale assistette alle discussioni del Senato, si spieghi quest'inciso nel modo il più ragionevole.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Mi è grato anzitutto di porger grazie all'onorevole Varè per il concorso che egli promette, dai banchi ove siede, a questa legge nell'interesse della giustizia.

Io sono persuaso come lui che questa legge non sarà l'ultima parola che il potere legislativo pronunzierà sulla giuria, ma divido egualmente con lui

il convincimento che essa segna un passo molto notevole nella via del miglioramento di questa istituzione, che deve grandemente stare a cuore a tutti coloro che s'interessano della conservazione e dello sviluppo delle istituzioni liberali. Egli è certo che questo miglioramento non potrà produrre tutti i suoi frutti senza che sia coadiuvato da tutti quegli altri mezzi che le leggi pongono in potere dell'autorità giudiziaria e del Governo.

Per quanto riguarda il Governo, assicuro l'onorevole Varè e la Camera che si metteranno in opera tutti i mezzi che possono assicurare il buon andamento e il felice successo delle riforme che nell'istituzione dei giurati dalla presente legge introdotte, quand'essa abbia la ventura di ottenere il suffragio favorevole del Parlamento.

Vengo infine a dare qualche spiegazione all'onorevole Varè ed alla Camera, sopra un dubbio che egli ha accennato.

L'onorevole Varè mi chiedeva quale sia stato l'intendimento del Senato nel sancire il secondo capoverso, o meglio nell'aggiungere un capoverso all'articolo 49 della legge.

La Camera aveva così votato l'articolo 49: « È vietata la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti della procedura scritta, delle sentenze e degli atti di accusa, e dei rendiconti o riassunti di dibattimenti dei giudizi penali, prima che sia pronunciata la sentenza definitiva. »

Questa disposizione è desunta dalla legge sulla stampa.

L'articolo poi si chiudeva colla seguente sanzione penale:

« La trasgressione a questo divieto è punita con multa da lire 100 a 500, oltre la soppressione dello stampato. »

Il Senato vi ha inserita la disposizione seguente:

« È vietata del pari la pubblicazione col mezzo della stampa del nome dei giurati, e dei giudici del diritto, e dei voti individuali così degli uni come degli altri. »

Anche questa disposizione è stata dal Senato desunta dalla legge sulla stampa nella quale all'articolo 10 si leggono le seguenti parole:

« È vietato, nel render conto dei giudizi vertenti, o vertiti pei reati di stampa, di pubblicare il nome dei giudici del fatto, e le discussioni, ed i voti individuali, così di quelli come dei giudici di diritto. »

Questa dunque è una disposizione che si trova già nella nostra legislazione e che il Senato ha creduto opportuno di estendere a tutti i procedimenti nei quali intervengono i giurati.

Io riconosco certamente coll'onorevole Varè che

non c'è eguale ragione di vietare la pubblicazione dei nomi dei giudici del fatto, e dei nomi dei giudici del diritto, e che una ragione più grave di delicatezza e di riguardo impegnerebbe a tenere il silenzio esclusivamente sui nomi dei giudici del fatto per non esporli, allorchè cessano dalle loro funzioni, ad offese e ad altri atti sconvenienti; ma però, siccome la legge sulla stampa sancisce lo stesso divieto per i giudici del fatto come per quelli del diritto, credo che la stessa disposizione possa essere applicata a tutti gli altri procedimenti penali.

Nella pratica poi io non credo che questa disposizione sarà applicata con molto rigore, almeno per i giudici togati, i quali non temono di vedere pubblicati i loro nomi come lo potrebbero temere i giurati.

Ad ogni modo io non vedrei una ragione per introdurre in questa parte una modificazione per i motivi che è inutile indicare all'onorevole Varè ed alla Camera. Prego quindi l'onorevole Varè di non voler insistere nella sua osservazione.

**PRESIDENTE.** Se nessun altro chiede di parlare, si passerà alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione gli articoli fino al 5.)

« Art. 5. Sono esclusi dall'ufficio di giurato:

« 1° coloro che furono condannati ad una pena che porta seco la interdizione dall'ufficio di giurato, o che ne furono interdetti con sentenza;

« 2° coloro che furono condannati per crimine, sia a pena criminale, sia per effetto di circostanze scusanti a pena correzionale;

« 3° coloro che furono condannati ad una pena qualunque per reati contro la pubblica fede o la pubblica tranquillità, salvochè si tratti di semplice ritenzione, o porto d'armi, ovvero per furto, truffa, appropriazione indebita o frode, ricettazione o favorita vendita di cose furtive, concussione, sottrazione commessa da ufficiali e depositarii pubblici, corruzione, contrabbando, calunnia, falsa testimonianza, reati contro il buon costume ed offese a giudici o giurati. »

**DE BLASIO LUIGI.** Domando la parola sull'articolo 5.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**DE BLASIO LUIGI.** L'onorevole relatore della Commissione per questo progetto di legge, che oggi torna all'esame della Camera, non si è dissimulato l'importanza della modificazione apportata dal Senato al numero 3 dell'articolo 5.

Soprattutto preoccupava l'animo del relatore della Commissione il fatto che, avendo il Senato ammessi a far parte del giuri coloro che fossero

stati condannati per ritenzione o per porto d'armi, potesse nascere il pericolo di vedere annoverare fra i giurati taluni di coloro che avessero sofferto condanne relativamente gravi in virtù dei provvedimenti di pubblica sicurezza contenuti nella legge 6 luglio 1871.

Siffatta preoccupazione dell'onorevole relatore della Commissione, se non erro, implicherebbe una raccomandazione, perchè la Camera voglia apportare a questa disposizione legislativa introdotta dal Senato una qualche modificazione nel senso di dichiarare che siano esclusi dall'ufficio di giurati coloro che siano stati condannati per reati di porto o ritenzione d'arme, con quelle circostanze aggravanti ed in quelle condizioni morali che vennero contemplate negli accennati provvedimenti.

Intendo parlare principalmente degli ammoniti, dei sorvegliati dalla pubblica sicurezza e delle persone altrimenti sospette, per i quali tutti la pena è assai più severa che d'ordinario non sia per gli altri onesti cittadini che, senza avere inteso di turbare la pubblica tranquillità, si sono pure trovati in contravvenzione alle norme che regolano il porto d'armi. Perciò rivolgerei preghiera all'onorevole relatore della Commissione, perchè, se la Commissione lo crede, voglia introdurre in questa disposizione legislativa un emendamento in questo senso, cioè che l'onore di non essere esclusi dal far parte del giuri non si abbia ad estendere anche a coloro che, condannati per porto o ritenzione d'arme, si trovino nelle condizioni da me indicate.

Sento però il bisogno di dichiarare che, qualunque sia per essere la risposta che vorrà darmi l'onorevole relatore, e per quanto io possa temerla non interamente adatta a dileguare le preoccupazioni che ho con lui comuni, non insisterò sulla mia proposta, affinchè non venga ulteriormente ritardata al paese l'attuazione di provvedimenti generalmente invocati ed ansiosamente aspettati.

**PUCIONI, relatore.** Nella relazione che ho avuto testè l'onore di leggere alla Camera, ho dichiarato che la Giunta non annetteva molta importanza a questa modificazione, e che l'accettava.

Solo faceva avvertire che forse non vi era ragione di introdurre questa eccezione che il Senato del regno ha stabilito, perchè, di fronte alla legge del 1871, questi fatti di semplice porto o ritenzione di arme sono puniti con pene assai più gravi di quelle comminate ad altre specie di reati, che sono pure titolo di esclusione dal giuri, secondo l'articolo 5 votato dal Senato.

Nondimeno la Giunta (e la Camera comprenderà che colla fretta con cui abbiamo dovuto sten-

dere la relazione non ci è stato possibile di dire tutte le ragioni per le quali noi convenivamo nel parere del Senato), la Giunta, dico, ha dovuto considerare che il vero motivo per il quale il Senato aveva fatta questa eccezione, doveva essere questo: che si trattava cioè di un fatto di semplice porto d'arme, di un fatto che non costituisce una prova dell'immoralità del cittadino, di un fatto insomma che è un reato di mera creazione politica, mentre tutti gli altri casi d'esclusione dall'ufficio di giurato erano casi, per i quali si trattava di reati contro la pubblica fede e contro la pubblica tranquillità, nei quali della immoralità dell'autore loro non poteva dubitarsi.

Del resto, quanto alle osservazioni fatte dall'onorevole De Blasio, io mi permetto di avvertirlo che il timore cui egli accenna, non mi pare che abbia fondamento, perchè quelle persone le quali sono sospette o sorvegliate non sono contemplate da quest'articolo, ma dall'articolo 6, il quale dice appunto che non potranno essere assunte all'ufficio di giurato le persone sospette, secondo il Codice penale.

Ora io pregherei l'onorevole De Blasio a non insistere nell'emendamento di cui ha fatto cenno, assicurandolo che la Giunta ha esaminata siffatta questione e si è dovuta convincere che l'emendamento proposto dall'ufficio centrale del Senato e accettato dal Senato stesso, non ha poi quella grande importanza che gli si potrebbe a prima giunta attribuire.

La Commissione prega quindi la Camera ad accettare l'articolo quale dall'altro ramo del Parlamento è stato deliberato.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Non essendovi opposizioni, pongo ai voti l'articolo 5.

(È approvato.)

(Si approvano poscia tutti gli articoli della Giunta, fino al 51, u timo.)

#### **INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO RUSPOLI EMANUELE SUGLI INTERESSI DELLE CAPPELLANIE LAICALI SOPPRESSE.**

**PRESIDENTE.** Annunzio all'onorevole ministro di grazia e giustizia che è stata presentata una domanda di interrogazione nei seguenti termini:

« I sottoscritti domandano d'interrogare l'onorevole ministro guardasigilli sopra le numerose questioni giudiziarie relative ai legittimi interessi dei patroni delle cappellanie laicali soppresse, delle quali si sono occupate le deputazioni provinciali

di Ancona, dell'Umbria, di Venezia, di Ascoli Piceno, ecc. »

Ruspoli Emanuele, Ceruti, Briganti-Bellini, Gaola-Antinori, De Dominicis.

Prego l'onorevole ministro di dire se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Posso rispondere anche subito.

**RUSPOLI EMANUELE.** La legge del 3 luglio 1870 ha un articolo che prescrive che i beni costituenti la dotazione dei benefici e delle cappellanie laicali rimangono pienamente svincolati a favore dei patroni laici, imponendone una tassa di svincolo; ma finisce con queste parole: « salvo l'adempimento dei pesi sì e come di diritto. »

Quest'articolo, o meglio l'ultima clausola di quest'articolo, ha dato luogo a differentissime interpretazioni.

Si è trattato di vedere se questa prescrizione costituisca un obbligo giuridico ovvero un obbligo puramente morale.

Stando alle parole pronunciate dall'onorevole ministro guardasigilli nel 1870, quest'obbligo sarebbe stato puramente morale. Infatti nella seduta del 14 marzo 1870 fu sollevata la giusta questione che la tassa di svincolo non dovesse essere fissata in proporzione del valore lordo di queste cappellanie, ma fosse piuttosto da fissarsi sopra il valore depurato dai pesi che le gravano. Il ministro guardasigilli rispose allora queste testuali parole: non potersi ammettere il pagamento della tassa sul valore depurato dai pesi del servizio ecclesiastico che gravano sulle cappellanie, perchè questi sono abbandonati alla coscienza di coloro a cui si concedono i beni, epperò non hanno per loro stessi il carattere di un peso obbligatorio e di un debito.

Questa fu l'opinione esternata dall'onorevole guardasigilli, e l'autorevole ed esplicita sua dichiarazione dovette evidentemente calmare gli scrupoli della Camera ed impedire che l'articolo in questione venisse emendato a schiarimento del senso che era in animo di tutti d'attribuirgli. Disgraziatamente per questi patroni laicali alcuni tribunali si sono pronunciati in senso completamente opposto, ed hanno trovato un obbligo giuridico dove qui nella Camera si intendeva un obbligo morale.

Questa inaspettata interpretazione fece sì che i pesi, i quali gravitano su queste cappellanie assumessero una ingiusta proporzione. Generalmente questi pesi sono costituiti di messe, e come rincarisce tutto, rincariscono pur anco le messe. (*Ilarità*)

E queste messe non solo sono rincarite, ma hanno ora un valore triplo di quello che avevano

qualche anno fa, ed ecco i patroni aggravati da tali spese che assorbono il valore stesso dei benefici. Questo inconveniente non poteva non attirare l'attenzione delle deputazioni provinciali di quelle regioni che più ebbero a soffrire da questa disposizione.

Al principio della seduta fu presentata una petizione dalle deputazioni provinciali di Ancona, di Venezia, di Ascoli Piceno e di altre provincie, ma tutti sappiamo qual è la sorte ordinaria di queste petizioni, mentre è urgente ed equo riparare a tanto inconveniente, non esito perciò a fare appello al sentimento di giustizia dell'egregio ministro guardasigilli, pregandolo di interessarsi della questione e vedere nella sua saviezza quali provvedimenti siano da prendersi per far cessare questo inconveniente.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** È molto delicata la questione che è stata accennata dall'onorevole Ruspoli. Essa veste evidentemente un carattere giudiziario; infatti l'onorevole Ruspoli ha dichiarato che è stata già deferita ai tribunali e risolta in un senso non conforme a ciò che era stato detto in questo recinto.

Voi comprenderete che i tribunali decidono secondo che le leggi sono scritte, non secondo le opinioni individuali che in questo recinto possono essere in vario senso manifestate nell'occasione in cui una legge si discute. Ad ogni modo, essendo state presentate delle petizioni a tale riguardo, ove le medesime accennassero a qualche oscurità, inesattezza o incompletezza della legge, il Governo le prenderà ad esame, e se occorresse di farne argomento di qualche proposta spiegativa, non mancherà di adempiere anche a questo suo dovere, imperocchè è certamente utile cosa il scemare, per quanto è possibile, il numero delle contestazioni a cui pur troppo ha dato luogo la legge alla quale l'onorevole Ruspoli ha fatto allusione.

Vorrei che egli si tenesse pago di siffatta dichiarazione che è la sola che in questo momento io possa fare.

**RUSPOLI E.** Ringrazio l'onorevole guardasigilli della dichiarazione testè fatta di occuparsi della questione che formò l'oggetto della mia interrogazione. E spero intender bene le sue parole credendo che sia intenzione dell'onorevole guardasigilli di occuparsene prima che vengano presentate al Parlamento le petizioni a cui egli ha fatto cenno. Ringrazio in pari tempo l'onorevole ministro della promessa fattaci, che qualora fosse necessario di presentare qualche provvedimento alla Camera a questo riguardo, se ne farà egli stesso l'iniziatore.

Quanto poi alle opinioni che sono state svolte in questa Camera nella seduta del 14 marzo 1871, io debbo rammentare che non furono veramente opinioni individuali, erano le dichiarazioni del concetto del ministro guardasigilli che presentava la legge e di cui la Camera dovette prendere atto.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Per quanto io sia interessato a dare autorità ad una parola pronunciata in Parlamento dal ministro guardasigilli, debbo però dire che essa non si può mettere al disopra dell'autorità della legge.

**DI SAINT-BON, ministro per la marineria.** Signori, i lavori della Sessione parlamentare mi paiono quasi giunti al loro termine, e intanto la relazione sopra il progetto di legge per l'alienazione del vecchio naviglio non è stata ancora presentata alla Camera.

Quanto questa legge fosse importante io ebbi già l'occasione di dirlo, ebbi già occasione di parlare delle nostre coste aperte, che non possono essere difese che dalla sola marina, ebbi già occasione di far vedere come è insufficiente il numero delle nostre navi e che non tutte sono buone, ebbi occasione di dire e queste e molte altre cose sei mesi or sono, e la Camera mi diede segni manifesti del suo favore, della sua benevolenza, ed io le ne fui e le ne sono grato. La Camera in quella circostanza dichiarò di urgenza il progetto di legge sull'alienazione delle navi che formava la base di tutto il sistema che io rappresentava.

Da quel tempo sono passati sei mesi, e la relazione non è stata presentata, e di leggieri si comprende quanto l'animo mio sia amareggiato. Però non ho preso la parola per fare dinanzi a voi uno sfogo inopportuno di un rimpianto che mi pare sarebbe inutile. Ho solo desiderio di chiarire bene la situazione.

Credo che molti di voi sanno che io con ogni specie di insistenze, di sollecitazioni, perfino di preghiere, ho tentato ogni via perchè questa relazione venisse alla Camera, e fosse discussa, perchè mi pareva che si trattasse di cosa urgente, di cosa importante, di cosa per cui non si chiedevano nuove tasse, di cosa a cui si doveva provvedere prontamente.

Da un altro canto io non credo che sia possibile, nè ammissibile la supposizione che la Camera abbia voluto che si mettesse un velo su di una questione così grave per la marina e per il paese.

Premessi e stabiliti questi fatti, io non abuserò di più della vostra pazienza mentre desiderate procedere alla votazione: a me basta prendere la Ca-

mera a testimonio che il ritardo che io deploro, e che credo sia deplorato da tutti, è affatto indipendente da me. (Bene! Bravo! *dai vari banchi*)

**DE LUCA GIUSEPPE.** Dalle parole dette dall'onorevole ministro della marineria si potrebbe forse dedurre che la Commissione parlamentare, incaricata dell'esame di quel disegno di legge, avesse in certo modo peccato di negligenza.

Giova pertanto, ad escludere tale erronea possibile deduzione, fare un cenno dei fatti come sono proceduti.

Bisogna distinguere due periodi: il primo, dal giorno nel quale venne riunita la prima volta la Giunta, fino a quello nel quale fu nominato il relatore. Poi un altro periodo di tempo da quest'ultimo giorno fino ad oggi.

Per il primo periodo non si è perduto un istante di tempo; il relatore venne nominato non più tardi di due giorni dopo che erano pervenuti alla Giunta alcuni documenti, mandati dal Ministero della marineria. Debbo però aggiungere che, se passò un certo tempo (forse due o tre mesi), non vi fu colpa da parte dell'indicato Ministero, perchè per redigere quei documenti occorreva del tempo.

Dunque, mettiamo in sodo prima questo, che fino al momento in cui venne nominato il relatore non c'è stata negligenza. Dopo la nomina del relatore nella persona dell'onorevole Depretis, è passato molto tempo, e se la relazione non è ancora venuta, ciò non può attribuirsi ad altro che al suo stato di salute. L'onorevole Depretis è un uomo troppo stimabile per potere solo sospettare che fosse stato mosso da qualsiasi ragione meno buona per ritardare la sua relazione, la quale però, se non è giunta oggi, arriverà domani.

**MINISTRO PER LA MARINERIA.** Io prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole De Luca Giuseppe, le quali dimostrano alla Camera che aveva ragione di prenderla a testimone, che i ritardi avvenuti sono completamente da me indipendenti. (*Segni di assenso*)

**FERRACCIU.** Per ogni evento io pregherei la Camera che, prima di separarsi, volesse autorizzare la Presidenza a ricevere, quando si presenti, cotesta sospiratissima relazione, con incarico di farla stampare e distribuire a domicilio.

**PRESIDENTE.** Come si è fatto per gli altri progetti di legge in corso, la Presidenza si prenderà cura anche per questo di farlo stampare e distribuire a domicilio.

L'onorevole Corapi scrive: « Rendo mille grazie alla Camera della benevolenza mostratami nel non

accettare le mie dimissioni, e ne rendo altre mille alla S. V. Illustrissima della maniera cortese onde me ne dà partecipazione. »

Ora si procederà alla votazione per appello nominale.

**DISCORSO DI CONGEDO DEL PRESIDENTE.**

**PRESIDENTE.** Ma prima che da noi si compia quest'ultimo ufficio della odierna seduta, permettete, onorevoli colleghi, che io vi rivolga una parola di sentita gratitudine per la benevolenza colla quale mi accompagnaste costantemente nel non breve periodo delle diverse Sessioni di questa Legislatura. Spoglio di ogni titolo e di ogni merito, voi mi chiamaste ad occupare il primo posto fra voi soltanto, perchè mi giudicaste degno della vostra fiducia; ed oggi, se prendo a testimonio la mia coscienza, oso credere di non averla demeritata, sentendo di potere affermare di non avere a rimproverarmi una sola men retta intenzione, un solo pensiero, un'azione, che io non possa altamente dinanzi a voi confessare. (*Applausi*)

Deggio però riconoscere, e lo dichiaro con uguale schiettezza, che le mie forze hanno potuto mostrarsi impari (*No! no!*) al non sempre facile, comechè nobilissimo, ufficio da voi conferitomi. Colla vostra bontà, suppliste alla mia insufficienza, ed io ve ne rendo le più vive azioni di grazie, assicurandovi che il sentimento di riconoscenza che oggi vi esprimo non si spegnerà mai nel mio cuore, e la fiducia che mi avete dimostrata, sarà il più dolce ricordo che mi conforterà anche nel modesto ritiro della mia vita privata. (*Bravo!*)

Se mi è caro attestarvi questi miei personali sentimenti, non mi riesce di minor gradimento il compiere un altro atto del dovere mio coll'indirizzarvi, a nome pure del paese, una parola di meritata lode e di ben dovuti ringraziamenti. Eletti a rappresentare la nazione, per la prima volta invitata nella sospirata sua capitale, voi consacrate, col più grande atto del nostro risorgimento, la nostra unità nazionale, e giustamente rimarrà per voi un perenne titolo d'orgoglio l'aver appartenuto al primo Parlamento italiano riunitosi in Roma. (*Bene!*)

Animati dell'unico desiderio di poter giovare alla patria, non risparmiaste fatiche e disagi, ed oggi, volgendo indietro lo sguardo, come all'indomani d'un giorno di prove solenni, scorgiamo con dolore le nostre fila diradate e un sentimento di pietosa ricordanza e di vivo rimpianto si sveglia spontaneo nell'animo nostro per quei tanti nostri colleghi, ai

quali l'adempimento degli obblighi parlamentari non fu ultima cagione di fine immatura. Sapete degnamente rispondere alla vostra missione, spesso assai ingrata e non scompagnata da più d'una amarezza; ma vi sia di sollievo il pensare che le nazioni non si costituiscono e non si assodano le istituzioni se non colla virtù dei grandi sacrifici e l'esperimento delle lunghe abnegazioni.

Disdegnando adunque ogni ingiusta censura, possiamo con ogni ragione darci vanto di avere fatto ciascuno il proprio dovere, secondo il suggerimento della propria coscienza. (*Applausi*)

Ritornando in mezzo alle vostre popolazioni, perseverate, onorevoli colleghi, a dedicarvi al pubblico bene, ispirate sentimenti di fraternità e di concordia nella italiana famiglia, e adoperiamoci tutti andando a gara perchè in ogni parte d'Italia, come in ogni cuore italiano, si mantenga sempre più saldo e vivo l'affetto al Re e alla patria. (*Generali e prolungati applausi*)

**VOTAZIONE DI DIVERSI PROGETTI DI LEGGE.**

**PRESIDENTE.** Ora si procede alla votazione a squittinio segreto sopra sette progetti di legge.

(*Segue l'appello.*)

Risultamento della votazione sui progetti di legge:

1° Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di ampliamento e di riordinamento della piazza del municipio di Napoli con contributo dei proprietari di case, che si avvantaggiano di tale opera:

Presenti e votanti . . . . .	211
Maggioranza . . . . .	106
Voti favorevoli . . . . .	193
Voti contrari . . . . .	18

(La Camera approva.)

2° Tassa sul traffico dei titoli di Borsa:

Presenti e votanti . . . . .	211
Maggioranza . . . . .	106
Voti favorevoli . . . . .	196
Voti contrari . . . . .	15

(La Camera approva.)

3° Convenzione postale addizionale colla Francia:

Presenti e votanti . . . . .	211
Maggioranza . . . . .	106
Voti favorevoli . . . . .	201
Voti contrari . . . . .	10

(La Camera approva.)

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1873-74

4° Norme per la contabilità del Fondo pel Culto :  
Presenti e votanti . . . . . 211  
Maggioranza . . . . . 106  
Voti favorevoli . . . . . 195  
Voti contrari . . . . . 16  
(La Camera approva.)

5° Modificazioni alla legge sulla tassa del macinato :  
Presenti e votanti . . . . . 211  
Maggioranza . . . . . 106  
Voti favorevoli . . . . . 182  
Voti contrari . . . . . 29  
(La Camera approva.)

6° Approvazione del bilancio definitivo generale dell'entrata e della spesa pel 1874 :

Presenti e votanti . . . . . 211  
Maggioranza . . . . . 106  
Voti favorevoli . . . . . 189  
Voti contrari . . . . . 22  
(La Camera approva.)

7° Riordinamento dei giurati:

Presenti e votanti . . . . . 211  
Maggioranza . . . . . 106  
Voti favorevoli . . . . . 185  
Voti contrari . . . . . 26  
(La Camera approva.)

La Camera, quando occorra, sarà convocata a domicilio.

La seduta è levata a ore 5 50.